

CCXXVI.

TORNATA DEL 20 MARZO 1912

Presidenza del Vice-presidente BLASERNA

Sommario. — *Congedo (pag. 7517) — Seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'ordinamento giudiziario » (N. 583 A) — Parlano sull'art. 6 i senatori Polucco (pag. 7518), Parpaglia (pag. 7519), Mortara (pag. 7520, 7521, 7530), Scialoja (pag. 7520), D'Andrea (pag. 7528), Vacca, relatore (pag. 7521) e il ministro di grazia e giustizia (pag. 7517, 7520, 7529, 7531) — È sospesa la discussione sugli articoli 6 e 7 — Dopo osservazioni del senatore Mortara (pag. 7539) e del ministro (pag. 7539), si approva l'articolo 8 modificato — Parlano sull'art. 9 i senatori Del Giudice (pag. 7533, 7540), Perla (pag. 7533, 7539), Polucco (pag. 7535, 7541), Parpaglia (pag. 7535), De Blasio (pag. 7536), De Cupis (pag. 7540, 7541), Buonamici (pag. 7541), Vacca, relatore (pag. 7538) e il ministro (pag. 7532, 7538, 7539) — L'articolo emendato è approvato — Il seguito della discussione è rinviato alla successiva seduta.*

La seduta è aperta alle ore 15.15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri della guerra, del tesoro e di grazia e giustizia e dei culti.

BISCARETTI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Martinez chiede un congedo di otto giorni, per ragioni di famiglia.

Se non vi sono opposizioni, questo congedo s'intende accordato.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'ordinamento giudiziario » (N. 583-A).

PRESIDENTE. Come il Senato ricorda, ieri la discussione si è arrestata all'articolo 6, e su esso aveva chiesto di parlare l'onor. ministro di grazia e giustizia.

Gli do quindi facoltà di parlare.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Prima che la discussione sull'art. 6º, iniziata ieri da alcune osservazioni del senatore Scialoja, proceda innanzi, credo opportuno di dar ragione al Senato dei motivi per i quali fu proposto nei termini indicati, tanto più che l'Ufficio centrale ha presentato una formula diversa. Il sistema segnato nella legge vigente, annulla completamente ogni potere del Governo nell'assegnazione dei pretori alle varie sedi e stabilisce il concorso fra i vari aspiranti. Ad esso possono partecipare giudici di prima e seconda categoria e giudici aggiunti, e debbono, in ogni caso, preferirsi i giudici di categoria superiore. Da ciò è derivato che in questi concorsi, per necessità di legge, il Ministro deve in ogni caso, automaticamente, dichiarare vincitore del concorso il giudice che può anche presentare minori guarentigie di fronte ad altri segnalati per attività e cultura, pel solo fatto che appartiene ad una categoria superiore. Io ho proposto di adottare un sistema diverso, dividendo i pretori in quattro

categorie e le preture in quattro classi, per rendere più armonica l'assegnazione dei pretori. Per la distribuzione delle preture nelle diverse classi, alla quale naturalmente si provvederà da una speciale e competente Commissione, si terrà conto della popolazione, delle condizioni locali, economiche e morali e del numero degli affari nell'ultimo quinquennio; e il ministro dovrà di regola assegnare i pretori di una data categoria alle preture della classe identica. La facoltà del ministro, nel limite delle residenze assegnate ad una data classe, gli offre il mezzo di provvedere, sotto la sua responsabilità, alle necessità del servizio.

È stato da alcuni avvertito che il sistema di distribuire i comuni in classi diverse, non è stato accolto — malgrado varie volte proposto — nelle leggi sulle amministrazioni comunali. La cosa è diversa. La classificazione mirava a determinare una diversa misura nelle attribuzioni amministrative dei vari comuni, e non parve, e giustamente, opportuno di accoglierla.

Nella proposta che è ora fatta col disegno nulla si muta nelle attribuzioni dei comuni e nella competenza delle preture e dei pretori; si tratta di trovare un metodo che, correggendo il sistema attuale, regoli più razionalmente la designazione dei pretori alle sedi, dando alla carriera speciale che per i pretori si crea un movimento normale, estendendo in una misura ragionevole i poteri del ministro.

L'Ufficio centrale non ha accolto questo sistema e propone invece che si designino soltanto le preture di minore importanza, fissandone a 250 il numero, per assegnarvi i pretori di ultima classe, lasciando per le altre le più larghe facoltà al ministro.

Il sistema dell'Ufficio centrale esclude qualsiasi norma per la destinazione di 1250 pretori. Esso muta troppo radicalmente la legge attuale e può dar luogo ad inconvenienti.

Ora, se il sistema vigente è vizioso, perchè annulla, o quasi, l'azione del ministro, la sostituzione ad esso della facoltà illimitata di disporre della grandissima maggioranza delle sedi, senza un qualsiasi criterio direttivo, parmi un provvedimento da non accogliere.

Secondo il progetto, l'azione del ministro è limitata all'assegnazione dei pretori di una data classe alle preture della classe corrispondente; e tenuto conto che si propone di assegnare al-

l'ultima classe 250 pretori, 500 preture alle due classi intermedie e 250 alla prima, offre un campo abbastanza largo alla scelta del ministro per assegnare i pretori nelle varie sedi della classe corrispondente.

Questo sistema, secondo me, offre migliori guarentigie di quello dell'Ufficio centrale, che spero vorrà considerare gli effetti che potranno derivare da quello che propone di sostituirvi. Nell'inizio della discussione, consentendo che essa si fosse fatta sul testo dell'Ufficio centrale, io feci, come era naturale, opportune riserve; prego ora l'Ufficio stesso di non insistere nella modificazione dell'art. 6 che trasforma il criterio seguito dal disegno di legge del Ministero.

Su questo argomento, che è uno dei pochi sui quali non è stato possibile l'accordo, mi è parso opportuno di fare, prima che la discussione sull'art. 6 proceda innanzi, queste dichiarazioni e spero che di esse sarà tenuto conto nell'esame di una disposizione che è di tanta importanza, augurandomi possa raggiungersi l'accordo coll'Ufficio centrale. (*Approvazioni*).

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Ieri sera, in sul finire della nostra seduta, si è cominciato a discutere l'articolo 6 sul testo dell'Ufficio centrale, tanto che aprì il fuoco l'onorevole Scialoja sul numero dei 250 pretori, da assegnarsi alla quarta categoria. E allora io mi permisi di elevare un dubbio, che era condiviso da alcuni colleghi che mi stavano intorno, il dubbio che noi facessimo opera prematura, parlando ora di una assegnazione di un certo numero, quale si fosse, di pretori alla quarta categoria, prima di avere stabilito se e quante categorie ci saranno e dicevo: « Avendo noi sospeso tutto l'articolo, che parla di questa materia, riservandone alla fine l'approvazione, insieme con la tabella, non vorrei che qui mettessimo, come suol dirsi, il carro avanti ai buoi ».

Rispose l'onorevole ministro che noi in corso di discussione possiamo ben andar preparando i materiali di quella tabella che verremo costruendo poi alla fine della nostra discussione. E la risposta poteva sino a un certo punto persuadere, ma più mi persuade quest'oggi dacché or ora l'on. ministro ci apprende che egli, anzi che accogliere per questa parte il testo dell'Uffi-

cio centrale, persevera in quello che egli aveva fin da principio presentato; poichè, se stessimo invece al testo dell'Ufficio centrale, in realtà la mia osservazione di ieri conserverebbe tutto il suo valore. Infatti soltanto nell'articolo 7 che segue, secondo la redazione dell'Ufficio centrale, si comincia a dire che i pretori saranno divisi in quattro categorie.

Non possiamo infatti nell'art. 6 cominciare a dire: ci saranno 250 pretori della quarta categoria, mentre ha da rimanere ancora impregiudicato il punto se le categorie saranno due o tre o quattro od una sola.

O l'Ufficio centrale torna ora al testo ministeriale come chiede l'onor. ministro e la cosa va perchè il testo comincia col dichiarare: « Le preture del Regno sono divise in quattro classi » e poi prosegue al primo capoverso dicendo: « con decreto Reale alla quarta classe si assegneranno 250 preture ».

O invece l'Ufficio centrale, fermo nella sua prima idea, sopprime il primo comma ministeriale, volendo per i pretori e non per le sedi il criterio di distribuzione per categorie, e allora non basta sopprimere senz'altro il primo comma del testo ministeriale, ma occorre trasportare qui addirittura il primo comma dell'articolo successivo che pone come base che: i pretori sono divisi in quattro categorie, perchè è su questo punto anzitutto che si ha da aprire la discussione.

PARPAGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARPAGLIA. Nella discussione generale avevo richiamato l'attenzione del Senato su questa disposizione di legge.

Vi erano due sistemi: il sistema seguito dal ministro era quello delle quattro classi e quattro categorie. Le classi per quanto riguardava le sedi, le categorie per quanto riguardava gli stipendi. L'Ufficio centrale mantiene un sistema abbandona l'altro, cioè quello delle classi.

Nella sua relazione l'Ufficio centrale muoveva specialmente da queste considerazioni, che il Governo non avesse fatto nessun lavoro preparatorio per poter determinare quali fossero i criteri per poter dividere i mandamenti in quattro classi. Ed in questa incertezza non credeva l'Ufficio centrale di poter accogliere la proposta del Governo; perchè essa lasciava una infinita latitudine allo stesso Governo.

Io credo che nello stesso inconveniente è caduto l'Ufficio centrale perchè si limita a dire che saranno assegnati all'ultima categoria circa 250 mandamenti da determinarsi con criteri, che saranno stabiliti per decreto Reale. Quindi si cade nello stesso inconveniente per quanto in termini più ristretti perchè si limita solo a 250 preture.

Io penso che le osservazioni fatte dall'onorevole ministro siano tali da poter persuadere che sia utile conservare la proposta del Governo, cioè di dividere le preture in quattro classi e limitare così in qualche modo la libertà assoluta del Governo. La modificazione proposta dall'Ufficio centrale lascia al Governo assoluta libertà e latitudine; può destinare come meglio crede i pretori. Per quanto ciascuno di noi possa avere fiducia in colui che sarà al Governo in quell'importantissimo dicastero della grazia e giustizia, ritengo sia bene, nell'interesse degli stessi magistrati, circondare questa facoltà di qualche garanzia nella destinazione delle sedi.

È vero che, avendo noi accettato e stabilito la inamovibilità anche per i pretori, l'azione del Ministero rimane alquanto coartata perchè il movimento dei pretori si limiterà solo a quelli che non sono inamovibili o a quelli che faranno domanda di trasferimento.

In ogni modo rimane sempre un enorme numero di pretori amovibili.

Così credo che, avendo il ministro proposto egli stesso quel metodo delle classi per sedi, per avere un vincolo l'azione del Governo, si debba accettare il sistema proposto, che deve esser determinato da criteri di esperienza, dalla lotta tra magistrati per ottenere le residenze migliori. Avranno così i pretori il beneficio della residenza migliore nel progredire della carriera.

Vorrei che l'onor. ministro mantenesse anche l'art. 7, quale l'aveva proposto, perchè anche questo articolo è stato modificato dall'Ufficio centrale. La Commissione vuole che lo scrutinio per anzianità di merito vi sia solo per il passaggio dalla seconda alla prima classe, e per le altre due per sola anzianità, mentre il ministro aveva proposto lo scrutinio anche dalla terza alla seconda. Questo io credo sia assolutamente utile, poichè in questo modo si dà campo agli studiosi e valorosi giovani, che

hanno esercitato il loro ufficio con diligenza ed amore, di poter salire più solleciti la laboriosa scala per raggiungere la prima o la seconda categoria ed avvicinarsi al sognato momento della riunione delle due carriere nella Corte di appello.

Per queste considerazioni io accetto la redazione dell'articolo quale è stata proposta dall'onor. ministro e non posso accettare quella che ci presenta l'Ufficio centrale.

MORTARA, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA, *dell'Ufficio centrale*. Credo opportuno che l'Ufficio centrale aspetti a rispondere quando gli onorevoli senatori, che desiderano parlare su questo articolo, avranno tutti espresso i loro apprezzamenti o le loro critiche. Intanto a nome dell'Ufficio centrale, prego l'onorevole ministro di chiarire il suo pensiero sopra la estensione in cui egli intende la garanzia dell'inamovibilità data ai pretori; se egli ritiene, cioè, che con l'approvazione dell'articolo 5 del disegno di legge si stabilisca l'inamovibilità, non solo dall'ufficio e dal grado, ma anche dalla sede, salvo il caso di passaggio dalla quarta categoria alla superiore, e salvo il caso di domanda di trasferimento, o d'invito del ministro, accettato dal pretore, di andare in altra residenza.

Credo interessante che sia fissato bene, e sia posto a base di questa discussione, come si intenda l'inamovibilità nei riguardi della sede.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Risponderò subito. Opportunamente il senatore Parpaglia ha avvertito la necessità di coordinare le disposizioni dell'art. 6 con quelle dell'art. 7.

Il concetto della mia proposta era questo: Distribuiti i pretori in categorie, e le preture in classi, al movimento ascendente dei pretori si provvede dalla 4ª alla 3ª col sistema dell'anzianità; dalla 3ª alla 2ª e dalla 2ª alla 1ª per promozione, in base al criterio misto dell'anzianità e del merito. Il passaggio da una categoria all'altra avviene soltanto coi modi e con le norme prescritte nell'articolo medesimo. Questo risolve anche il quesito dell'onorevole Mortara, perchè l'inamovibilità deve

essere coordinata al passaggio nelle varie categorie, che avverrà quando il pretore avrà la promozione...

MORTARA (*interrompendo*). Non era questa la mia domanda. Nel concetto dell'art. 5 l'inamovibilità del pretore si estende alla sede nel senso che il ministro non lo può trasferire di ufficio.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. La disposizione dell'articolo 5 importa l'inamovibilità del pretore nel suo ufficio: in quanto alla sede, questa è determinata dal movimento ascendente previsto dall'art. 6.

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Relativamente alla proposta di cui discutiamo, io vorrei appoggiare, per quanto posso, l'Ufficio centrale, perchè la trovo conforme ad uno dei principii generali, che io vorrei fossero introdotti assai più largamente in questa materia, al principio cioè dell'indipendenza del miglioramento delle condizioni dei singoli individui dall'ufficio loro attribuito.

Quale sarebbe l'effetto del sistema che ci propone il ministro? Che un pretore, nel passare dall'una all'altra classe, per far carriera, sarebbe necessariamente obbligato a mutare anche di residenza, poichè dovrebbe passare ad una pretura della categoria corrispondente alla classe, a cui egli è promosso.

Ora, voi intendete quante difficoltà ciò introduce nell'ordinamento della giustizia popolare. Il pretore che fa bene in una determinata sede, deve abbandonarla solo perchè gli si aumenta alquanto lo stipendio. Il ministro, che sa quanto sia malagevole l'assegnare alle singole sedi le persone più adatte per esse, vede di quanto questa difficoltà sia accresciuta con la sua proposta, poichè la scelta non si potrà fare, se non per quel più ristretto numero delle sedi, che appartengono alla categoria corrispondente alla classe del pretore.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Sono 500.

SCIALOJA. Saranno molte; ma ella sa che oggi, in cui non v'è questo vincolo, ma vi è l'altro vincolo indiretto del trasferimento secondo la categoria dei giudici, in molti casi già ne viene un impedimento a provvedere nel modo più conveniente.

Nel brevissimo tempo che ho avuto l'onore di stare al Ministero di grazia e giustizia, mi sono trovato di fronte a due o tre casi, in cui la disposizione rigorosa della legge mi ha assolutamente impedito di prendere quei provvedimenti che certamente sarebbero stati più corrispondenti in sostanza al retto andamento delle cose.

I vincoli esteriori in pratica sono spesso nemici della retta attuazione della legge.

Ora, invece, col sistema proposto dall'Ufficio centrale, noi distinguiamo dalle altre solo una classe, infima, la quarta classe, la quale comprenderà tutte quelle residenze peggiori, di cui oggi abbiamo un esempio nelle 150 residenze dette disagiate, per le quali ai pretori si dà anche un compenso maggiore. Si ha così un altro vantaggio. All'entrata in carriera si obbligheranno i novelli pretori ad andare in queste sedi, per le quali il ministro sa quanta difficoltà si incontri ogni giorno, e che troppo spesso rimangono vacanti, perchè coloro che vi si vogliono mandare trovano mille sotterfugi per sottrarsi a questa specie di domicilio coatto. Vi sono delle sedi nell'isola dell'amico Parpaglia, che rimangono vacanti per anni ed anni per l'impossibilità di provvedervi; cosa ingiustissima, come ognuno vede.

Ora, è giusto che all'inizio della carriera i giovani affrontino i disagi di queste sedi, ed è giusto, per conseguenza, formar di esse un elenco separato, da servire quasi di purgatorio a coloro che iniziano la loro carriera.

Ma per le altre sedi questa necessità cessa. Si tratta di provvedere al numero maggiore delle preture con una certa libertà, sicchè si possa assegnare una pretura importante anche a quel giovane di molto valore, che si è dimostrato superiore agli altri nei primi anni della sua carriera. Non c'è ragione che un pretore, perchè abbia soltanto sette od otto anni di carriera, non possa essere, se egli si dimostrerà valentissimo, mandato ad una delle principali preture del Regno. Perchè le preture principali dovranno essere occupate dai più vecchi? Non sempre i più vecchi sono i più forti e più valorosi moralmente e intellettualmente. Dovete dare al ministro libertà di scelta, anche se per l'anzianità questi pretori non sieno giunti alla prima categoria.

Affinchè il ministro sia posto in grado di di-

sporre nel miglior modo del suo personale, per la retta amministrazione della giustizia popolare, io lo pregherei di accettare, per questa parte, il principio, su cui è fondato l'emendamento proposto dall'Ufficio centrale.

Io credo che egli stesso, dovendo, come tutti gli augurano, amministrare per lungo tempo ancora la giustizia del Regno, sarà lieto di aver accettato questa maggiore facoltà che l'Ufficio centrale gli vuole affidare. (*Approvazioni*).

VACCA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VACCA, *relatore*. Dichiaro che le deliberazioni dell'Ufficio centrale sulle disposizioni degli articoli 6 e 7 furono prese a maggioranza di quattro voti contro uno, e che il commissario dissenziente fu il relatore.

Io aderii al testo del disegno ministeriale per due ragioni. Innanzi tutto, perchè mi parve che il far dipendere i passaggi dei pretori alle due classi superiori dai risultati degli scrutini col criterio misto dell'anzianità e del merito fosse un mezzo efficace a migliorare la carriera dei pretori; altrimenti, col sistema delle categorie personali, questa carriera sarebbe troppo lunga.

Col sistema proposto nel disegno di legge i pretori più valorosi non solo potranno più sollecitamente ottenere un aumento di stipendio e raggiungere sedi ambite, ma potranno anche più rapidamente aprirsi la via alla magistratura della Corte d'appello.

E mi parve di dovere consentire nella proposta ministeriale anche per un'altra ragione.

Il disegno di legge abolisce il concorso per le residenze, stabilito nella legge del 14 luglio 1907. Ora, l'assegnazione dei pretori alle preture della classe corrispondente costituirà un freno alla facoltà discrezionale del ministro, che mi sembrò opportuno di doversi mantenere.

Questi sono i motivi per i quali dissentii dall'opinione della maggioranza.

I motivi che indussero la maggioranza a non aderire alla proposta ministeriale saranno esposti da uno dei colleghi dell'Ufficio centrale.

MORTARA, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA, *dell'Ufficio centrale*. Dopo le autorevoli considerazioni del senatore Scialoja, il quale oggi ha parlato, quasi direi, da relatore della maggioranza dell'Ufficio centrale, io avrò

poco da dire. L'onor. ministro e l'onor. senatore Vacca non hanno risposto sostanzialmente alle ragioni che nella relazione si è avuto cura di indicare, per le quali quattro dei cinque componenti l'Ufficio centrale, hanno creduto doveroso di proporre l'emendamento agli articoli 6 e 7 del disegno di legge ministeriale, ed oggi devono insistere perchè il Senato si compiaccia di prenderlo in considerazione.

Prima di tutto è stato osservato nella relazione che la praticabilità di un'esatta e razionale classificazione dei mandamenti in un numero di classi, abbastanza rilevante, come quello di quattro, dovrebbe avere almeno per controllo un abbozzo, un saggio di ripartizione che tranquillasse il Parlamento circa la facoltà da attribuirsi al Governo per così importante lavoro. Invitato da questa osservazione dell'Ufficio centrale l'onor. ministro avrebbe potuto comunicare eventualmente o all'Ufficio centrale stesso o al Senato un abbozzo (perchè noi ci contentavamo di questo), che dimostrasse quale sarebbe secondo lui la razionale ripartizione delle 1549 preture del Regno in quattro classi. Io non posso esporre al Senato, in tutti i suoi particolari, la condizione differenziale delle preture che abbiamo in Italia; non la posso esporre, perchè mi occorrerebbe di portare una tale quantità di favole statistiche e di documenti legislativi, e di leggere tante cifre e tanti dati che usurperebbero un tempo prezioso alla discussione e annoierei certamente i colleghi. D'altronde il Senato non può non ricordare quale differenza enorme di proporzione vi è in tutte le condizioni interne ed esterne delle singole preture del Regno. Le nostre preture sono abbastanza numerose; come ho detto, sono 1549, si parla di 1500, nel senso che si considera sufficiente un ruolo di altrettanti pretori, in vista delle vacanze che si alternano con frequenza inevitabile, lasciando scoperta una cinquantina di sedi, come media normale. Il numero dei pretori per il disbrigo dei servizi è sufficiente, anche se si limita a 1500: ma queste 1549 preture hanno requisiti enormemente diversi quanto a condizioni di vita civile. Questo è un argomento di somma importanza di cui deve preoccuparsi il Parlamento, come deve preoccuparsi l'onor. ministro, perchè qui non si tratta di fabbricare teorie, bensì di legiferare secondo i dettami dell'esperienza; e

l'esperienza dell'onor. ministro (che non è ministro per la prima volta, e questa volta lo è da tempo abbastanza lungo che io gli auguro si prolunghi ancora di molto) l'esperienza sua personale gli deve rammentare quale tendenza, direi quasi violenta, si manifesti in tutta la magistratura verso le sedi più comode, più civili, anche se il soddisfacimento di tale tendenza imponga al magistrato sacrifici personali di lavoro e ancor più sacrifici economici, per la differenza del costo della vita nei maggiori centri di popolazione in confronto dei minori.

L'onor. senatore Scialoja ha rammentato le preture della Sardegna.

Parecchi anni fa ebbi l'onore, per pochi mesi, di essere procuratore generale presso la Corte d'appello di Cagliari ed in quella occasione mi occupai quasi esclusivamente (se acquisti un piccolo merito nel breve periodo che rimasi in tale ufficio fu appunto questo) di richiamare l'attenzione del Governo sopra le desolanti condizioni di un gran numero di importantissime preture dell'isola, nelle quali o da anni mancava il pretore, o quando figurava che il pretore ci fosse, si può dire che era peggio, perchè il Ministero considerava la pretura provveduta, e viceversa il pretore, con mille sotterfugi e pretesti, spesso dimenticando il dovere e il decoro, ne rimaneva lontano. Parecchie volte è accaduto che una pretura per più mesi figurasse provveduta, e il pretore fosse poi trasferito altrove senza nemmeno avere adempiuta la formalità di prenderne possesso.

L'onor. Parpaglia, l'onor. Chironi e l'onorevole Garavetti, che vedo riuniti in gruppo, possono attestare, non dirò se mentisco, ma se esagero nell'esporre questa situazione tanto incresciosa.

Nonostante però la cura che posi nel richiamare l'attenzione del Governo sopra il gravissimo argomento, quelle preture disgraziate della Sardegna si trovano forse oggi nelle medesime condizioni.

E come si amministra la giustizia in quelle preture?

È necessario che il Senato abbia un'idea delle condizioni pratiche in cui si svolgono certi particolari della vita giudiziaria, perchè possa serenamente deliberare sulle proposte che gli sono sottoposte.

In quelle preture vacanti la giustizia si am-

ministra per lo più a mezzo del pretore *viciniore*, giacchè raramente c'è un vice pretore. In Sardegna un pretore può essere costretto a fare 30, 40 e 50 chilometri a schiena di cavallo o di mulo per eseguire i sopraluoghi nella giurisdizione della sua pretura. Si pensi a quali disagi deve andare incontro, quanto tempo deve perdere, quando sia costretto ad esercitare la funzione nella pretura vicina, che, viceversa, il più delle volte, si trova essere una pretura molto lontana.

La funzione del pretore, per rendercene conto esatto di fronte ai bisogni del paese, non basta considerarla solo dal punto di vista del numero delle sentenze o delle udienze in materia civile; dobbiamo esaminarla più attentamente in relazione all'attività e all'opera di lui come giudice penale, come istruttore di processi penali particolarmente, giacchè questa funzione richiede la sua presenza costante in ufficio, esige che egli possa senza indugi trasferirsi da un punto all'altro del mandamento, suppone la sua vigilanza personale assidua sopra lo svolgimento della criminalità nella giurisdizione assegnatagli.

E mi piace di rammentare che l'onorevole ministro fece buon viso ad una proposta importante della Commissione per la riforma del Codice di procedura penale, la quale tenendo conto appunto della opportunità di affidare al giudice locale più estese e importanti funzioni, mentre consentiva a togliergli la qualità d'ufficiale di polizia giudiziaria, propose di estendere il suo ufficio di giudice istruttore, direi quasi naturale, a tutti i reati che si commettono nel territorio del mandamento, salvo la vigilanza del giudice istruttore per quei reati che superino la sua ordinaria competenza.

In questa condizione di cose, anche per togliere il Governo da una lotta continua e difficile, che perseverantemente sostiene ma nella quale altrettanto perseverantemente fallisce, era necessario assicurare un metodo per il quale le preture più disagiate avessero certamente il loro giudice non sulla carta soltanto, ma in residenza.

Noi abbiamo tentato un altro metodo con la legge del 1907, che creò 150 sedi di preture disagiate; essa non creò il disagio in queste preture, perchè il disagio vi è da secoli, ma creò il titolo di preture disagiate, a cui fece corri-

spondere certi vantaggi di carriera ai pretori che le avessero occupate per qualche tempo.

Nonostante l'allettamento di questi vantaggi, le preture disagiate continuarono ad essere deserte; e siccome dal 1907 son passati ormai quattro anni e più, non c'è bisogno d'aspettare altro per dire che l'esperimento di quel metodo è completamente fallito.

Ecco perchè l'Ufficio centrale, secondando il pensiero dell'onor. ministro, ha creduto, non solo utile, ma addirittura necessario che si costringano i 250 pretori meno anziani, nel periodo del primo esercizio delle loro funzioni, ad occupare queste preture prestandovi effettivamente servizio. È un atto di abnegazione che si richiede a questi giovani; questa sarà la pietra di paragone delle loro attitudini morali ad esercitare la funzione giudiziaria che prima di tutto richiede il sentimento dell'abnegazione e del dovere nella sua più alta espressione.

Sono lieto che l'on. Scialoja abbia riconosciuto, anche in nome della sua esperienza di ministro, l'utilità e la ragionevolezza di questa proposta.

Passo ora a giustificare quella parte delle nostre proposte che si allontana assolutamente dal pensiero dell'onor. ministro.

Ho già detto che non abbiamo davanti nessun quadro, nessun progetto, sia pure preliminare, di ripartizione delle preture in quattro categorie.

Non vi è seria difficoltà prevedibile, per la compilazione di un primo elenco di 250 preture diciamo così disagiate, perchè 150 esistono già, ufficialmente dichiarate tali, e non parrà vero a tante altre preture che oggi lamentano quasi costante la mancanza del titolare, di avere, con l'essere comprese in questo elenco, garantita la presenza di un magistrato.

Ma, in quanto alle classi fra cui dovrebbero ripartirsi le altre 1299 preture, non si tratta più di provvedere al bisogno urgente, locale, di assicurare nel mandamento la presenza del giudice; non si tratta più di recare un vero beneficio a quelle sedi che fossero classificate in un grado inferiore. Invece si tratta di decidere se una sede sia d'importanza maggiore o minore di altra, di stabilire quasi fra esse un ordine gerarchico per proporzarvi la ge-

rarchia dei pretori che rispettivamente le occuperanno.

Ora, in primo luogo abbiamo la già ricordata enorme sproporzione fra le condizioni di civiltà e di vita dei diversi luoghi, che non corrisponde affatto all'importanza del lavoro giudiziario rispettivo. Vi sono luoghi dove le condizioni di vita sono infinitamente cattive per chi è abituato agli agi della città, ma dove la funzione giudiziaria è di una grande importanza per la quantità di reati che si commettono, per la loro gravità, ovvero per la litigiosità delle popolazioni anche in materia civile; mentre invece ci sono molte sedi di vita civile e comoda, desiderate da gran numero di magistrati, che presentano scarsa criminalità o scarsa litigiosità e sotto questo punto di vista non possono essere considerate così importanti da esigere la presenza di un pretore di grande capacità intellettuale, di grande fibra morale e di operosità resistente alle maggiori fatiche.

Vi sono ancora, nelle principalissime sedi dei centri urbani, preture di una importanza straordinariamente grande; quando leggerete le cifre del lavoro di queste preture vi meraviglierete e troverete assurdo che queste preture siano organizzate nello stesso modo delle altre, vale a dire che vi sia un pretore in un mandamento dove si pronunciano diecimila sentenze l'anno, come in una pretura ove se ne pronunciano venti o venticinque. E domanderete qual è l'uomo che può resistere a tanta mole di lavoro. È allora ragionevole che si dica, come diceva benissimo l'onor. Scialoja, che non è buon consiglio scegliere il più anziano perchè assuma sulle spalle un peso di questo genere, occorre scegliere colui che abbia omeri più validi, e questo in generale non si troverà fra i più anziani.

Permettetemi anche di fare una considerazione d'ordine generale sulla innovazione fondamentale che in questa materia porta il presente disegno di legge. Questa considerazione contribuisce ad illuminare il tema della classificazione delle preture.

La legge ha, come uno dei suoi cardini, lo sdoppiamento della carriera giudiziaria, e di questo si è tanto parlato nella discussione generale.

È stato riconosciuto necessario (se occorrerà ne riparlerò in altro momento) abbandonare

il sistema, apparentemente democratico, della legge del 1890, che per sacrificare all'idea dell'eguaglianza di tutti davanti alla legge, obbligò tutti coloro che si dedicano alla funzione giudiziaria a chinare la cervice per passare sotto le forche caudine dell'ufficio pretorio. Codesto sistema fu causa del malcontento, ben giustificato, di alcune categorie di magistrati, esso determinò il rallentamento della carriera per tutti, con interminabili stazioni nei gradi inferiori.

Vi sono magistrati valorosi che ormai toccano l'età matura, potrei dire miei coetanei, che per la fatale lentezza del movimento delle promozioni non sono riusciti a superare il modestissimo grado di giudici dei tribunali, sebbene abbiano qualità e doti per i gradi superiori. Essi hanno dovuto soffrire la precedenza della grande massa degli anziani, perchè quando c'è una graduatoria unica, e tutti devono percorrere lo stesso sentiero, la fortuna favorisce in più larga scala l'anzianità. Di converso, molti che per questo favore arrivarono ai gradi superiori, sarebbero rimasti senza dubbio confinati nelle preture senza la legge del 1890.

La scelta dei buoni magistrati nei gradi superiori, col criterio dell'anzianità congiunta al merito, non è mai una cosa effettiva; quando parliamo di anzianità congiunta al merito, e questa è la base della legge del 1890, in pratica vediamo che la parola decisiva spetta alla sola anzianità.

Io parlo per esperienza ed invoco la testimonianza leale di tutti quelli che hanno esperienza analoga alla mia, perchè confermino al Senato la verità di questa osservazione.

C'è nella legge del 1890, c'è nella legge del 1907 e in tutti gli ordinamenti in vigore una porta aperta per il merito; ma questa non è tale da garantire che il solo e puro merito passi per essa, e nemmeno che per essa ne passi tanto quanto occorrerebbe per avere negli alti gradi giudiziari soltanto i più valorosi campioni della Magistratura. Viceversa il disagio della vita delle preture per coloro i quali non hanno intrapresa la carriera giudiziaria col proposito di dedicarsi a quella modesta, per quanto importante, funzione, ha creato nell'amministrazione della giustizia mandamentale una condizione di grande difficoltà, che inceppa tutta l'azione del Governo.

In certo modo, adesso vogliamo tornare all'antico; ma non si torna mai all'antico nel senso vero della parola; ci si torna cogli ammaestramenti dell'esperienza, con quelle modificazioni, con quei miglioramenti di carattere generale e particolare, che le nuove circostanze e la riflessione consigliano. Nel caso nostro, si ritorna all'antico separando la carriera del pretore da quella del magistrato di collegio; ma ci si ritorna nientemeno con questa differenza: che mentre il massimo dello stipendio che poteva percepire il pretore prima del 1890 era di tremila lire, adesso questa è la cifra del minimo suo stipendio. E, provvidamente, l'on. ministro, accettando una proposta dell'Ufficio centrale che esaminò il progetto del suo predecessore, del quale mi onorai pure di far parte, vuole istituire una categoria di pretori a seimila lire; questa sarà la prima categoria, la più alta; il che significa che noi torniamo all'antico sì, separando la funzione del pretore da quella collegiale, ma diamo al pretore di questo disegno di legge lo stipendio che aveva il consigliere di appello prima del 1890. Dunque non è vero che si tenda a fare alcun passo indietro. Vi è bisogno di invitare una parte di quei nostri concittadini che aspirano ad entrare nella Magistratura, affinché consultino le loro forze, e concretino le loro aspirazioni nel momento iniziale della carriera, per accettare fino da allora la funzione di pretore come scopo della propria attività.

Io non credo di fare nessuna offesa alla dignità della funzione (non dico agli uomini, perchè gli uomini che dovranno esercitare questa funzione ancora non sono arruolati), non credo di parlare in modo offensivo per la dignità dei magistrati facendo un paragone tra la funzione del pretore e quella del medico condotto.

Se il pretore ha nelle mani qualche volta gli averi, e in certi limiti la libertà, o in limiti più ristretti, l'onore e la reputazione dei concittadini, il medico ha in mano la loro vita e la loro salute. Sono cose certamente assai più care a ciascuno che qualche centinaio di lire di più o di meno, il rischio di una lieve pena più o meno giustamente inflitta per qualche contravvenzione.

Ora, se il legislatore fosse partito dal concetto che i professori che insegnano la patolo-

gia e la clinica nelle Università, e i medici che devono andare ad esercitare la loro modesta funzione nelle condotte comunali dovessero avere tutti inizialmente i medesimi requisiti e percorrere la medesima strada, comprendete benissimo che non avremmo assistenza sanitaria nei piccoli comuni, o non avremmo buoni professori nelle Facoltà di medicina.

Il legislatore, per essere pratico e rispondere ai bisogni della società, ha dovuto dire: vengano gli uomini di aspirazioni più modeste, con cultura e attitudini sufficienti, ed esercitino l'ufficio di medici condotti. Il che non vieta che se domani, nel silenzio oscuro della condotta, un sanitario riesce però ad elevare la propria cultura scientifica, a darne manifestazioni e prove che lo rendano degno di assurgere alla cattedra universitaria, egli possa vincere un concorso e prendere posto sulla cattedra come maestro.

Presso a poco analogo è il nostro concetto della funzione del pretore. Vengano coloro che sono animati da ambizione moderata, che onestamente conciliando le vedute del loro interesse personale o familiare col desiderio di rendere un servizio al paese e di procurarsi una posizione discretamente lucrosa, si appagano di concentrare le loro aspirazioni nell'esercizio della funzione di pretore; vengano ad esercitarla e siano i benvenuti, purchè meritino la stima e la fiducia dei concittadini.

All'esercizio di questa funzione, appunto perchè richiede abnegazione, costanza e fermezza di proposito, dobbiamo assicurare un progressivo miglioramento economico in relazione all'anzianità del servizio; deve essa avere una specie di ruolo aperto nel quale, per il merito di aver continuato ad esercitarla senza biasimo, quindi in modo conforme al proprio dovere, chi intraprende il servizio abbia in prospettiva una remunerazione che specialmente nelle sedi minori potrà ritenersi più che sufficiente ad un decoroso sostentamento. Perchè, quantunque non sia l'Eldorado, lo stipendio di cinque o sei mila lire, può ancora in una modesta città di provincia, od anche meglio in una borgata, considerarsi uno stipendio più che conveniente per il pretore.

Partendo da questo concetto, non abbiamo però voluto che, se tra i pretori si rivela un

giurista di grande valore che emerge veramente con prove che possono segnalarlo come degno di occupare gradi superiori, a tali gradi gli sia impedito ascendere, per trovarsi chiuso fra i cancelli insuperabili della pretura. Noi abbiamo consentito col ministro non solo ad ammettere il pretore ad un concorso per i gradi superiori, ma abbiamo acconsentito ad ammetterlo ad un concorso quale era follia sperare per i pretori anteriori al 1890, ed anche per quelli di oggi, cioè al concorso pel grado di consigliere di appello.

Si vede adunque che noi non abbiamo nè avvilito la funzione del pretore, nè voluto considerare con minore rispetto e trattare con minore larghezza di chicchessia le persone che questa funzione assumeranno.

La differenza tra il nostro pensiero e quello del ministro in ordine all'argomento è questa: il ministro propone di dividere in tre categorie quelle tali 1299 preture che rimangono dopo determinata la quarta categoria per i pretori di prima nomina; tre categorie, una di maggiore importanza dell'altra. Nella terza categoria, quella che viene appresso l'ultima, egli iscrive 500 preture; nella seconda altre 500, nella prima 250 sole, in vista di quel medio numero che rimane costantemente vacante. Indi propone di far salire i pretori di girone in girone (non come nell'Inferno, ma come nel Purgatorio) e di farli salire fino al primo girone, cioè al Paradiso terrestre della prima categoria; l'ascensione peraltro deve aver luogo per mezzo di scrutini, cioè di giudizi sul merito...

SCIALOJA. Dove troverà il serpente?

MORTARA. Il serpente sarà la Commissione che giudica.

L'Ufficio centrale ha insistito a domandare: ma i mandamenti, i comuni, i loro legittimi rappresentanti politici e amministrativi, si accontenteranno facilmente di siffatte classificazioni? E quando anche sarà fatta questa classificazione come si avrà certezza di averla eseguita in modo che veramente il magistrato assegnato a prestare servizio in una pretura della tale categoria, abbia un lavoro di minore importanza, di minore responsabilità del suo collega assegnato ad una categoria superiore? Con quale giudizio, con quale opportunità obbligherete un pretore a concorrere - perchè bi-

sogna che concorra - vale a dire che domandi la promozione per passare da una categoria all'altra, sottoponendosi ad un giudizio, come si chiama, di scrutinio, da parte di una Commissione? E quando avrà avuto il voto favorevole di questa Commissione, il ministro dovrà offrirgli di promuoverlo, vale a dire trasferirlo ad una pretura della classe superiore; ed egli avrà allora davanti una poco lieta prospettiva.

Un pretore che è arrivato a quattro mila lire (perchè a quattro mila lire devono arrivare tutti) ottiene con sudati sforzi il giudizio di promovibilità. A che cosa? Allo stipendio di cinque mila lire. Ma per avere questo aumento, il povero magistrato dovrà essere trasferito in un'altra pretura, forse in realtà meno importante di quella dove presta servizio; perchè non esiste una misura di capacità per stabilire l'importanza delle preture, sono elementi così disparati, così vari e così complessi quelli che devono concorrere in questo giudizio, che davvero io non mi arrischierei a dire quando una pretura possa dirsi più importante di un'altra. Ma vi è di peggio. La pretura di maggiore importanza può essere in una sede molto meno buona di quella della classe inferiore.

Per esempio, in una piccola città della Lombardia, vi è una pretura che fa 30 sentenze civili all'anno e 40 o 50 sentenze penali. Supponiamo che in considerazione della comodità della residenza, sia stata posta nella terza categoria, mentre avrebbe dovuto essere posta nella quarta per la poca importanza degli affari. Ebbene, vi è un bravo pretore che ha reso giustizia in questa pretura per un certo numero di anni; quando arriva per lui il momento di ottenere l'aumento di 1000 lire, questo bravo cittadino, forse carico di famiglia, come lo sono i magistrati ordinariamente, sarà condannato a spendere le 1000 lire di maggiore stipendio del primo anno per sopperire alle spese del trasferimento. Ma non è tanto questa incongruenza che voglio notare, quanto il ben maggiore sacrificio che si infligge a un pretore quando in premio dei suoi buoni servizi lo si obbligherà a recarsi in una pretura importantissima della Basilicata o della Calabria, forse in un centro di vita semi-selvaggio, solo perchè quella pretura è di classe superiore a quella che prima occupava.

Ecco il premio che si offre al merito, ecco il beneficio che si offre al buon magistrato col sistema della ripartizione delle preture in quattro classi; mentre invece se ci manteniamo nel sistema ordinario di tutta la nostra amministrazione, e conforme a tutti i precedenti delle nostre leggi giudiziarie, che cioè gli avanzamenti di categoria sono di carattere personale esclusivamente, e non hanno la qualità di promozione ma solo costituiscono il compenso alla continuazione di un lodevole servizio in quel determinato grado, non recheremo nessun danno anzi offriremo qualche vantaggio non indifferente ai magistrati ed otterremo che le sedi più importanti possano essere occupate dai più capaci, ed occupate da loro volenterosamente.

Comprenderete, infatti, benissimo che se si obbligherà colui che ha ottenuto il giudizio di promozione a rinunciare al beneficio guadagnato col suo merito, per non andare in una pretura che non è comoda per lui, ovvero se lo si costringerà in tutti i modi a subire la non desiderata destinazione, avremo convertito il buon magistrato in un malcontento; e l'interesse dello Stato come quello dell'individuo ne soffriranno in pari misura.

Io prego l'onor. ministro di dirmi se egli non trova già oggi una grandissima difficoltà a fare occupare, per esempio, un posto di presidente di Sezione nella Corte di appello di Trani o in quella di Macerata (parlo di posti da tempo vacanti, quali risultano da una serie di bollettini), da consiglieri d'appello che abbiano ottenuto già la collocazione in graduatoria come meritevoli della promozione al grado superiore. Quando il magistrato ha ottenuto un giudizio favorevole circa i suoi meriti intellettuali e circa i servizi prestati, sente anche un poco il diritto, che si abbia riguardo alle sue circostanze di famiglia, di salute, di età, e via dicendo; nè questa pretesa può dirsi ingiustificata. Come dunque potremo credere che davanti una promozione desiderabile per un pretore già anziano l'essere trasferito dalla Toscana o dal Piemonte su una montagna degli Abruzzi o in una valle della Calabria, mentre già sembra gravoso l'andare presidente di Sezione alla Corte di appello di Trani o a quella di Macerata? Eppure la Corte di appello di Trani è la seconda Corte di appello del Regno per importanza di affari e quella di Macerata si trova

in un capoluogo di provincia che possiede perfino l'Università.

Figuriamoci in quale croce metterebbe il sistema ministeriale i pretori che, essendo promossi di classe, dovessero andare in una pretura più importante, ma molto più disagiata di quella che attualmente occupano.

D'altronde ho sentito molte volte parlare dei ruoli aperti come un sistema che deve servire a compensare il funzionario dell'attesa più o meno lunga, ma necessariamente lunga in un determinato grado; non ho mai sentito parlare in Italia di promozioni rappresentate dal passaggio di categoria, con obbligo necessario di trasferimento per avere la promozione.

L'Ufficio centrale si è anche messo innanzi l'obiezione ultima, anzi la sola obiezione grave che si fa alla sua proposta, cioè che essa affida al ministro la sorte di 1250 pretori.

Questa obiezione avrebbe valore se parlassimo dei pretori anteriori alla legge del 1890; ma ho già detto che non siamo tornati all'antico nel senso letterale della parola; siamo tornati allo sdoppiamento della carriera, dando ai pretori della prima categoria lo stipendio che nel 1890 avevano i consiglieri d'appello e a quelli dell'ultima categoria lo stipendio che avevano come massimo i pretori di prima categoria: vi siamo tornati inoltre con un provvedimento di natura veramente democratica e liberale, sulla sostanza del quale non ci fu disaccordo da nessuna parte, vale a dire col conferimento ai pretori della inamovibilità.

Ora, rammenti il Senato che i pretori delle tre categorie superiori diviso dal progetto ministeriale saranno tutti pretori garantiti dalla inamovibilità, salvo forse qualche eventuale eccezione del tutto insignificante e trascurabile.

Ciò posto, l'arbitrio ministeriale che si sarebbe potuto esercitare sopra 1250 pretori in modo temibile se non fossero stati inamovibili, perchè si sarebbe potuto esercitare acciuffando un pretore e trasferendolo da un'ora all'altra, questa facoltà eccessiva dei ministri non esisterà più. Che cosa resta?

Che mano a mano che si renda vacante taluna delle sedi occupate dai 1250 pretori, il ministro dovrà tener conto dei desideri che per quelle sedi saranno manifestati da coloro che vi aspirano, oppure, in qualche caso eccezionale egli stesso potrà metter l'occhio sul pre-

tore che creda più adatto, per chiamarlo a quel posto, dato però che l'invito sia accettato. Ma nessun trasloco violento, nessuna violazione del diritto del pretore di rimanere nella sede dove si trova a suo agio, potrà derivare da arbitrio ministeriale.

Noti il Senato, e rifletta l'on. ministro, che col sistema che propone l'Ufficio centrale, dopo lo sdoppiamento della carriera, sarà molto più ristretto il movimento delle preture. Poichè dal momento che c'è l'inamovibilità dei pretori dal grado e dalla sede ed è eccezionale il caso della promozione del pretore a un grado superiore, è evidente che, salvo il passaggio dalla quarta alla terza categoria, che avverrà con regolarità costante in ragione del movimento normale del personale dei pretori, per gli altri pretori che siano accomodati a loro agio in una sede dove si troveranno sufficientemente bene sistemati, la prospettiva sola di cambiare residenza non susciterà agitazione e fermento continuo da rendere tormentoso per il ministro l'esame delle domande di trasferimento come avviene oggi. Oggi le preture sono occupate da gente che desidera di cambiare funzione; tutti le considerano residenze temporanee, e stannovi a disagio e cercano di sentirlo meno coi frequenti traslochi.

In avvenire il movimento sarà più limitato per l'effetto naturale del nuovo ordinamento. Onde l'Ufficio centrale ha sentito che in questa condizione di cose e con le nuove garanzie che vengono dal sistema del progetto, si può questa facoltà dare al Governo senza scrupoli; e il Governo la eserciterà senza che il paese possa avere preoccupazione. Non affermo questo solamente a proposito dell'on. ministro attuale, ma anche per quanto riguarda i suoi successori, a proposito dei quali egli manifestò le sue apprezzabili esitazioni.

Naturalmente l'Ufficio centrale, avendo seguito passo a passo l'ordine degli articoli del progetto ministeriale, ha esaminato l'art. 6 prima dell'art. 7.; ma delle disposizioni, del rapporto fra le quali si è intrattenuto l'on. senatore Polacco, ha esaminato il nesso logico; non ha creduto necessario proporre una disposizione all'altra, perchè, quando la legge sarà promulgata, si trovi prima l'art. 6 o l'art. 7, la volontà del legislatore sarà sempre inscindibile, ed emergerà limpida dal complesso delle dispo-

sizioni. Non vi sarebbe nessuna difficoltà ad attribuire il numero 6 a quello che è il 7 o viceversa; non mi pare però che valga la pena di occuparsi molto diffusamente di questa questione.

All'onor. Polacco devo dire ancora, e credo che tale sia pure il pensiero dell'on. ministro, che si potrebbe benissimo lasciare in bianco il numero dei pretori dell'ultima categoria, per determinarlo quando voteremo la tabella, sebbene non sembri che l'averlo sospeso per ora la votazione della tabella impedisca di stabilire che ci sarà un certo numero di pretori di prima nomina i quali dovranno occupare le preture più disagiate. Che il numero sia stabilito nella tabella o nell'articolo è indifferente; se l'onorevole Polacco proponesse una sospensiva solamente pel numero, in relazione all'articolo, l'Ufficio centrale potrebbe non avere obiezioni a muovere.

D'ANDREA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANDREA. Come dissi già nella discussione generale, credo opportuno di richiamare l'attenzione del ministro e dell'Ufficio centrale sulla dizione, che parmi poco felice dell'articolo 6, in quanto enumera i criteri per la ripartizione delle preture. Intendo che con essa debba tenersi conto del criterio della popolazione e delle condizioni economiche; ma in verità il richiamo alle condizioni morali non sembra opportuno.

Come si farà ad infliggere a taluni paesi, a talune preture, la qualifica di poco morali per metterli in una data categoria? (*Commenti*).

O la frase non ha nessun significato pratico, ed allora varrà meglio cancellarla, imperocchè la moralità è l'etica e questa deve presumersi identica per tutti i paesi. D'altra parte la distinzione sarebbe ingiuriosa anche per i pretori di categoria o di classe inferiore, quando si dovrebbe invece partire dal concetto opposto, cioè di destinare ai paesi, i quali abbiano una criminalità maggiore, magistrati più valorosi e più retti.

Quindi io proporrei di sostituire a questa frase « condizioni morali » la dizione « condizioni di viabilità » perchè si intende che la viabilità debba essere un criterio nella ripartizione delle preture; oppure dire « condizioni

sociali » come mi suggerisce il collega senatore Parpaglia.

Prego il ministro e l'Ufficio centrale di voler accogliere questa mia modesta preghiera.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. No ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Anzitutto debbo assicurare l'onor. D'Andrea. Qui non si tratta di condizioni morali nel senso che egli ha accennato. La formula proposta, nei termini precisi indicati, è riprodotta letteralmente dalle leggi precedenti.

Nelle leggi del 1890 e del 1907, infatti, a proposito appunto delle preture, si prescrive di tenere conto « della popolazione, del suo aumento e delle sue *condizioni economiche e morali* », cioè di quel complesso di elementi, la cui valutazione è indispensabile per riconoscere l'importanza e la difficoltà della funzione giudiziaria; e quindi la intensità delle lotte locali, lo sviluppo del lavoro agricolo o industriale, la litigiosità e tutti gli altri fattori d'indole economica e sociale, che si rivelino prevalenti.

Questa formula introdotta nelle nostre leggi non ha avuto mai l'interpretazione datavi ora dall'onor. senatore D'Andrea e non può avere alcun carattere pregiudizievole sotto ogni rapporto.

L'art. 6 provvede ad un bisogno. Su di un punto l'accordo con la Commissione è completo, ed è quello riguardante l'ultima classe di preture e l'ultima categoria dei pretori. Si tratta di avere il mezzo di provvedere ad un bisogno assolutamente urgente. Vi è un certo numero delle preture del Regno, nelle quali la destinazione del giudice mandamentale presenta gravissime difficoltà. Esse sono principalmente in Sardegna e nella Calabria e derivano dalla viabilità deficiente e da altri fattori.

Si fanno i concorsi per provvedere a queste sedi, e il ministro, conscio del dovere che ha di assicurare a quelle popolazioni l'amministrazione della giustizia, provvede d'ufficio; ma, nel maggior numero dei casi, non si riesce a coprire quelle sedi che in via provvisoria. I giudici resistono con ogni sforzo alla destinazione in quei mandamenti disagiati, né basta l'allettamento di una indennità; e quando si

crede di aver provveduto, dopo pochi mesi bisogna ricominciare la ricerca di un nuovo magistrato. Ora, perchè possa più agevolmente provvedersi per queste preture, occorre vi siano dei magistrati ad esse specialmente assegnati, e pei quali l'assegnazione sia una necessità assoluta di carriera.

Perciò si è stabilito nel progetto ministeriale che la quarta categoria di pretori debba essere destinata appunto a queste preture; e il rifiuto deve equivalere ad abbandono della carriera.

Su questo punto quindi non vi è dissenso: è un provvedimento di assoluta giustizia. Non è possibile che continui lo stato attuale delle cose, per il quale le popolazioni hanno giustificato motivo di lamenti, per le frequenti, e talvolta non brevi, mancanze del titolare delle preture. Il provvedimento proposto riuscirà sicuramente efficace.

Resta l'altra questione, per la quale le proposte dell'Ufficio centrale sono sostanzialmente diverse da quelle del progetto.

Una osservazione preliminare è quella colla quale si obietta che manca il lavoro preparatorio per la classificazione delle preture. Ma l'osservazione non ha fondamento. Il Ministero ha iniziato gli studi necessari, raccogliendo dati ed elementi; ma non può questo studio essere completato che quando la legge sarà approvata; e questo lavoro, al quale attenderà una Commissione speciale, non trascurerà nessuna delle circostanze e delle condizioni alle quali ha accennato l'onor. senatore Mortara.

Si è accennato al pericolo che la inclusione di un comune in una piuttosto che in altra classe, potrà eccitare risentimenti nei rappresentanti dei collegi politici e dei mandamenti. Non so intenderne la ragione. Ripeto che non si tratta di una classificazione dei comuni ai fini amministrativi, dalla quale possa derivare diversità nelle attribuzioni delle amministrazioni locali secondo la classe alla quale un comune appartiene. Se questa fosse l'ipotesi della legge, intenderei i dubbi e i pericoli che sono stati accennati; ma la cosa è diversa. Tutte le preture, senza distinzione di classi, avranno la stessa competenza, senza diminuzione di funzioni. Quale sarebbe la ragione del malcontento? Io credo quindi di poter assicurare coloro che questo dubbio hanno manifestato.

Il sistema dello sdoppiamento della carriera

giudiziaria e della distinzione dei giudici dai pretori, richiedeva per questi un ordinamento speciale. Per i magistrati in genere e per i pretori in particolare, la questione della carriera in ordine agli stipendi è certamente importante, ma lo è egualmente quella della residenza, alla quale spesso sacrificano il miglioramento economico che è connesso alle promozioni. Regolare il sistema per la designazione delle sedi è cosa quindi di alto interesse, onde siano evitati i danni del metodo attuale e soddisfare — per quanto è possibile — le legittime aspettative.

L'onor. senatore Mortara ha dichiarato che, a suo giudizio, salvo le considerazioni riguardanti la questione dell'inamovibilità, è preferibile che il ministro giudichi e mandi. Sostituire al vecchio sistema questa facoltà illimitata mi è parso eccessivo.

Ma, si aggiunge, col sistema delle classi inteso rigidamente, nel senso che in nessun caso un pretore possa essere destinato in una sede che sia oltre i confini di una classe determinata, e debba colla promozione essere in ogni caso trasferito, anche quando l'opera sua può essere necessaria nell'attuale residenza, si può riuscire a conseguenze non utili per l'amministrazione della giustizia. A questa eventualità si ripara facilmente. Non ho nulla da opporre ad un'aggiunta nella quale si dica che, di regola, i pretori saranno assegnati ad una delle preture corrispondenti alla loro classe, salvo al ministro per ragioni di servizio di derogare alla norma comune, col voto del Consiglio superiore della Magistratura. Così avremmo da un lato la facoltà del ministro di provvedere alle destinazioni, nei limiti della classe della pretura e della categoria dei pretori, e dall'altro il modo di provvedere alla conservazione del pretore in una residenza dove l'opera sua è riconosciuta per speciali ragioni, utile e necessaria.

Con questo metodo si potrà razionalmente contemperare la norma ordinaria colle circostanze eccezionali, evitando i pericoli del sistema proposto.

L'Ufficio centrale esprime piena fiducia nell'opera del ministro, e ciò può lusingare chi ha la responsabilità del potere; ma così grande larghezza non può essere accolta a cuor leggero. È necessario un criterio, che serva di norma nell'asse-

gnazione delle sedi; e questo deve trovar posto nella legge o nel regolamento, come guida sicura nell'esercizio delle facoltà attribuitegli dalla legge; e se una norma è, a mio giudizio, indispensabile, mi pare risponda allo scopo quella proposta col disegno di legge. Nell'ambito della classe, e salvi i casi eccezionali, si eviteranno pericoli ed inconvenienti.

Sarò lieto quindi se riuscirà possibile su questa base un accordo; e attendo di conoscere sul riguardo il pensiero dell'Ufficio centrale.

MORTARA, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA, *dell'Ufficio centrale*. La questione è molto grave, poichè si tratta di stabilire il sistema di una organizzazione nuova; questo è uno dei caposaldi della riforma, la quale non è certamente una piccola riforma.

Io da parecchi anni vagheggiavo che venisse finalmente dinanzi al Parlamento la proposta dello sdoppiamento delle carriere; nei primi tempi trovai tutto il mondo contrario ad essa; oggi sono desideroso di contribuire come senatore e come membro dell'Ufficio centrale, a che la riforma sia completamente attuata.

Ma qui non si tratta di particolarità secondaria; si tratta dell'anima del sistema. Noi ora abbiamo avuto una visione; l'onor. ministro ne ha avuto un'altra. Potrei dimostrare che le efficaci e notevoli argomentazioni esposte ora dall'onor. ministro, non rispondono che ad una parte delle considerazioni nostre, e ne lasciano nell'ombra un'altra parte, forse la più importante. Ma è inutile che rinnoviamo la discussione. Il nostro desiderio è di cercare un terreno in cui conciliare le idee del ministro con quelle dell'Ufficio centrale per portare davanti al Senato una proposta concordata.

La gravità della questione, non permette di improvvisare la formula desiderata. Pregherei perciò il Senato di consentire che su questo articolo si sospenda la discussione e che si possa tenere una riunione dell'Ufficio centrale col ministro per studiare il miglior modo d'intendersi.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Non ho nulla da opporre alla proposta dell'Ufficio centrale, e volentieri conferirò con esso. Debbo però fare osservare che, essendo connessa all'art. 6 la prima parte dell'art. 7, sarà bene rimandare anche a domani la discussione dei due articoli.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni in contrario, resta allora stabilito che è sospesa la discussione sugli articoli 6 e 7.

Passeremo alla discussione dell'art. 8, che rileggo:

Art. 8.

Il Consiglio giudiziario centrale procede allo scrutinio dei pretori secondo il turno di anzianità.

I pretori ritenuti promovibili sono classificati in due categorie: *promovibili a scelta, promovibili*.

Contro la deliberazione del Consiglio giudiziario centrale il magistrato e il ministro possono ricorrere al Consiglio superiore della Magistratura.

È applicabile la disposizione del primo capoverso dell'art. 11.

Lo scrutinio potrà essere ripetuto dopo tre anni, ma per non più di due volte.

Le promozioni saranno fatte, di regola, salvo il giudizio del ministro, nella proporzione di due terzi dei posti ai promovibili a scelta, e di un terzo ai promovibili.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Debbo segnalare all'Ufficio centrale l'opportunità di una correzione nell'art. 8. Al terzo capoverso si dice: « contro la deliberazione del Consiglio giudiziario centrale il magistrato ed il ministro possono ricorrere », ecc. Chiedo di sopprimere la parola: « ministro » che non è necessario indicare, essendo una facoltà assoluta e permanente.

Al capoverso successivo si richiama la disposizione del primo capoverso dell'art. 11. Legislativamente non è corretto questo richiamo ad un articolo successivo. È più conveniente trasportare all'art. 8 la disposizione dell'arti-

colo 11, aggiungendo quindi all'art. 8 la seguente disposizione:

« La seconda sezione del Consiglio superiore della Magistratura procede allo scrutinio dei giudici e sostituti procuratori del Re, secondo il turno di anzianità, dopo otto anni di grado. Procede altresì allo scrutinio dei pretori di prima categoria che ne facciano domanda, e che nella promozione alla categoria suddetta abbiano riportata la classificazione di promovibile a scelta.

« Il Consiglio superiore, nel procedere allo scrutinio, deve tenere presenti a preferenza i lavori giudiziari, che saranno designati secondo le norme del regolamento, e l'opera di magistrato ».

All'ultimo capoverso poi dell'art. 8 propongo di sostituire alle parole « nella proporzione di due terzi dei posti ai promovibili a scelta e di un terzo ai promovibili », queste altre: « nella proporzione di quattro quinti per i promovibili a scelta e di un quinto per i promovibili ».

Questa modifica, destinata a dare maggior posto ai promovibili a scelta, non ha bisogno di essere illustrata, e risponde ad uno dei criteri fondamentali del disegno di legge, quello cioè di segnare la prevalenza del merito alla semplice promovibilità.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale accetta la proposta?

MORTARA, *dell'Ufficio centrale*. Questa modificazione nella proporzione dei promovibili a scelta potrà forse essere accettata dall'Ufficio centrale il quale si pronuncerà sulla proposta.

Ad ogni modo, la sua accettazione non pregiudicherebbe la divergenza che è tra le proposte dell'onor. ministro e quelle dell'Ufficio centrale circa l'applicazione dello scrutinio, perchè l'Ufficio centrale propone di applicarlo una volta sola per il passaggio alla prima categoria ed il ministro propone di applicarlo due volte. Ora rappresenta una grande differenza di risultato per l'avvenire del pretore, l'essere soggetto alla selezione per titolo di merito due volte od una volta sola.

Con questa riserva si potrebbe accettare il cambiamento proposto all'art. 8.

PRESIDENTE. La proposta dell'onor. ministro riguardante l'art. 8 è la seguente:

« Il Consiglio giudiziario centrale procede

allo scrutinio dei pretori di seconda categoria secondo il turno di anzianità. I pretori ritenuti promovibili sono classificati in promovibili a scelta, e promovibili.

« Contro la deliberazione del Consiglio giudiziario centrale il pretore può ricorrere al Consiglio superiore della Magistratura.

« Lo scrutinio potrà essere ripetuto dopo tre anni, ma per non più di due volte.

« Nello scrutinio dovranno essere tenuti presenti a preferenza i lavori giudiziari che saranno designati, secondo la norma del regolamento, e l'opera del magistrato.

« Le promozioni saranno fatte, salvo il giudizio del ministro, nella proporzione di quattro quinti dei posti ai promovibili a scelta, e di un quinto ai promovibili ».

Su questa formula proposta dal ministro è d'accordo l'Ufficio centrale?

VACCA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VACCA, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta la proposta del ministro con la riserva, della quale ha parlato il collega Mortara.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. La riserva è questa, se non ho malinteso: nell'art. 7, quanto alle promozioni, il disegno ministeriale parlava di promozioni in base al criterio misto dell'anzianità e del merito dalla terza alla seconda e dalla seconda alla prima categoria; l'Ufficio centrale restringe questo criterio al solo passaggio dalla seconda alla prima. Meno questa riserva, l'Ufficio centrale accetta quindi l'articolo 8 come è stato proposto.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti l'art. 8 come è proposto dall'on. ministro e che viene anche accettato dall'Ufficio centrale, con una semplice riserva che non riguarda questo articolo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 9.

La nomina dei giudici e sostituti procuratori del Re ha luogo in seguito a concorso per esame. Al concorso sono ammessi gli uditori giudiziari che abbiano compiuto due anni di tirocinio,

anche in qualità di vice-pretori, previo parere favorevole del primo presidente e del procuratore generale della Corte d'appello.

L'esame consiste:

1° in una prova scritta teorico-pratica su quattro temi nelle seguenti materie:

- a) diritto romano e diritto civile;
- b) diritto commerciale;
- c) diritto amministrativo;
- d) diritto penale.

2 in una prova orale delle materie già indicate e inoltre nelle seguenti: procedura civile, procedura penale, diritto costituzionale, diritto internazionale, diritto ecclesiastico, storia del diritto italiano, medicina legale.

Sono applicabili le disposizioni del secondo capoverso dell'art. 2, ultimo comma, e dell'articolo 3.

L'uditore il quale in due concorsi sia dichiarato non idoneo, è dispensato dal servizio.

I giudici, durante il primo anno di esercizio delle loro funzioni, giudicano soltanto nei giudizi collegiali e nei procedimenti in Camera di consiglio e adempiono gli altri incarichi inerenti all'ufficio.

L'art. 2 della legge 14 luglio 1907, n. 511, è soppresso.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Per una semplice dichiarazione.

Aderisco alla formula dell'art. 9 proposta dall'Ufficio centrale. Una sola modifica mi sembra necessaria e spero che l'Ufficio centrale vorrà accettarla.

Nel penultimo comma si dice che i giudici, durante il primo anno di esercizio delle loro funzioni, giudicano soltanto nei giudizi collegiali e nei procedimenti in Camera di consiglio e adempiono gli altri incarichi inerenti all'ufficio.

Per dare una garanzia maggiore di maturità per coloro che saranno chiamati all'ufficio di giudice unico, propongo di modificare l'articolo nel senso che i giudici, durante il primo biennio di esercizio delle loro funzioni, giudicano soltanto nei giudizi collegiali, ecc.

Con questo provvedimento nessun magistrato

potrà essere assunto a giudice unico prima di quattro anni dall'esame di uditore, compiendo con ciò un lungo tirocinio.

Confido che la proposta sarà accettata dall'Ufficio centrale e dal Senato.

VACCA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VACCA, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta di buon grado la proposta dell'on. ministro.

PRESIDENTE. Debbo avvertire però che il senatore Del Giudice ha presentato anch'esso un emendamento all'art. 9, comma 1°.

Questo emendamento consiste nella soppressione delle parole:

« Previo parere favorevole del primo presidente e del procuratore generale della Corte di appello ».

Il senatore Del Giudice ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

DEL GIUDICE, *dell'Ufficio centrale*. Questo è uno dei punti particolari, sui quali l'Ufficio centrale non è stato concorde, ed io che rappresento la minoranza, in questo momento, sento il dovere di svolgere brevemente la ragione di questo piccolo dissenso.

Già nella relazione dell'onor. Vacca, a pagina 6, è accennata la ragione del dissenso con queste parole:

« Alla condizione, però, del parere favorevole dei capi della Corte non credè di dovere aderire la minoranza dell'Ufficio centrale, osservando che, in materia di concorso per esame, la capacità deve risultare dalla prova, cui si sottopone il candidato, e che, se trattasi di ragioni d'ordine morale, vi sono altre sanzioni indipendentemente dal concorso ».

La questione in brevi parole è questa: si tratta della promozione degli uditori i quali, dopo un certo tirocinio, passano al grado di giudici mediante un concorso teorico-pratico giudicato da apposita Commissione.

Ora, io domando: se il concorso è condizione indispensabile della promozione, che valore può avere il parere preventivo del primo presidente e del procuratore generale della Corte d'appello?

Non mi pare che ve ne sia nessuna ragione, una volta che il giudizio competente sulla idoneità alla promozione dev'essere dato, in base al concorso, dalla Commissione esaminatrice. Per altri elementi o condizioni di ordine mo-

rale vi sono altri mezzi e sanzioni per farli valere.

Perciò preferisco la dizione del progetto ministeriale, che faceva a meno di questo parere. Il quale sarebbe tanto più grave in quanto esso non avrebbe soltanto valore di un mezzo d'informazione rimesso all'apprezzamento della Commissione del concorso, ma sarebbe la condizione necessaria di ammissibilità al concorso stesso.

PERLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERLA. Ho chiesto la parola non per interloquire sulla questione sollevata dal senatore Del Giudice, ma per fare un'altra osservazione a proposito di questa disposizione con cui si stabilisce che i giudici di tribunale ed i sostituti procuratori del Re non possano essere nominati se non fra gli uditori giudiziari dopo almeno due anni di tirocinio in seguito a concorso.

Ora, a questo riguardo, mi permetto di far osservare al Senato che nessuna legge determina il numero degli uditori giudiziari, ma il numero dei posti che si mettono a concorso annualmente per l'uditorato giudiziario è fissato con decreto ministeriale. E poichè gli uditori, realmente, più che semplici apprendisti, si possono considerare quali funzionari, che prestano utili servigi, non solo come vicepretori, ma anche come semplici ausiliari, specialmente negli uffici delle Regie procure, per lo studio dei processi e per la compilazione delle requisitorie, è interesse del Governo averne il maggior numero possibile, anche perchè non manchi una larga disponibilità di elementi organici per la rinnovazione del personale giudiziario.

D'altra parte, data l'importanza e l'attrattiva della carriera dei tribunali di fronte all'aspirazione delle preture, è probabile che nella massima parte gli uditori preferiranno battere la prima delle indicate due vie, sottoponendosi alla condizione di fare un tirocinio più lungo e di esporsi ad una seconda prova, se non più rigorosa di quella sostenuta nell'esame d'ammissione al tirocinio, certamente più estesa pel numero delle materie. Dunque con la maggiore probabilità, avremo, almeno nei primi anni, un numero di uditori aspiranti ai posti di tribunale, molto superiore a quello dei posti

che saranno disponibili e che potranno essere messi a concorso. In tali condizioni si bandirà un concorso, poniamo, per cento posti di giudici di tribunale o di sostituti procuratori del Re; e concorreranno centocinquanta uditori, dopochè abbiano regolarmente fatto il loro tirocinio. Ma di questi centocinquanta uditori solo cento potranno essere dichiarati vincitori del concorso. Intanto potranno essere approvati altri quaranta o anche tutti gli altri cinquanta magari con lo stesso numero di punti conseguiti da alcuni dei vincitori del concorso, ma non acquisteranno nessun diritto alla nomina.

In sostanza questi uditori, pur essendo ritenuti idonei alle funzioni giudiziarie, avranno perduto il loro tempo e le loro fatiche senza raggiungere alcun risultato: essi dopo aver vinto il concorso per l'ingresso in carriera, dopo avere servito per due anni e forse anche per tre o quattro anni (perchè il biennio fissato dalla legge non è che un periodo minimo), dopo essere stati giudicati maturi per l'abilitazione dal primo presidente e dal procuratore generale, dopo avere sostenuto con approvazione un'altra prova in un esame, che comprende tredici materie, avranno conseguito un bel niente, e quando credono di essere arrivati in porto, si trovano risospinti in alto mare! Essi debbono ricominciare da capo e rassegnarsi l'anno seguente a ripetere la prova. Ma l'anno seguente, potranno trovarsi di fronte ad altri candidati che, più imbottiti di teoria o più fortunati di loro, li scavalcheranno, e quindi la prospettiva della nomina si allontanerà sempre più. È un sistema che incoraggia i bravi giovani ad intraprendere questa carriera?

In verità non lo credo. Se poi si aggiunge la possibilità che qualcuno di questi uditori sia bocciato, per esempio, in medicina legale o in qualche altra speciale materia, pur avendo dato ottima prova nella massima parte delle altre dodici materie d'esame, il danno sarà anche più grave, perchè l'uditore non approvato per due volte nell'esame di abilitazione dovrà essere inesorabilmente espulso dalla Magistratura, perdendo assolutamente i tre o quattro anni di tirocinio, mentre sarebbe stato più prudente lasciare o al discreto giudizio del ministro o al buon criterio della Commissione esaminatrice il decidere in base ai risultati complessivi del concorso, se l'uditore potesse utilmente essere

mantenuto in carriera, oppure dovesse senz'altro essere messo alla porta.

Io però non mi preoccupo di quest'ultima disposizione, perchè una simile disposizione (nel senso che l'uditore il quale all'esame pratico fosse riprovato due volte dovesse andare via), fu già scritta nella legge del 1890; ma credo che fino a quando gli uditori sono stati sottoposti all'esame per l'abilitazione alle funzioni giudiziarie, nessun uditore sia stato mai riprovato e mandato via dalla Magistratura.

Perciò l'effetto pratico sarà forse l'opposto di quello a cui si vorrebbe arrivare. Questa sanzione tanto severa in apparenza varrà solo a rendere più indulgenti le Commissioni esaminatrici, perchè quando la conseguenza di un giudizio rigoroso sull'esame sarebbe quella di doversi espellere dalla carriera un giovane che può avere già dato parecchi anni della sua apprezzata operosità all'amministrazione della giustizia, i giudicanti saranno più benevoli nel valutare la sua preparazione dottrinale.

Io invece mi preoccupo del sistema del concorso per le considerazioni più gravi che ho avuto l'onore di rappresentare ed alle quali se ne potrebbe aggiungere un'altra. Giudicare del valore assoluto dei singoli uditori, come si farebbe in un esame, è una cosa non difficile; ma giudicare del valore relativo di centinaia di concorrenti in base alla lettura di elaborati e ad impressioni che si succedono a considerevole distanza di tempo (perchè questi esami durano mesi e mesi) è cosa veramente ardua. Dico quindi che non sempre si può, con animo sicuro, determinare *acqua lance* il valore comparativo degli aspiranti. Se perciò non si vogliono scoraggiare anche i più studiosi giovani dall'entrare in questa carriera, mi sembrerebbe più opportuno organizzare il secondo esperimento non come concorso, ma come esame, magari più arduo e più rigoroso, nel senso di intensificare le prove, mentre il progetto non fa che solo allargarne il campo fino a comprendere ben tredici materie. Ed a questo proposito sarebbe stato veramente desiderabile dare a questo esperimento un carattere essenzialmente pratico, perchè la seconda prova per tirocinanti che già superarono un concorso di carattere dottrinale dovrebbe essere destinata a verificare se l'uditore abbia acquistato il criterio che gli è necessario nell'applicazione

del diritto alle controversie e se presenti tutte le attitudini che si richiedono per le funzioni giudiziarie, non già ad esigere nuovi esami di cultura teorica, trattandosi di un esperimento diretto a controllare appunto i risultati del tirocinio, non già a riconoscere quel grado di cultura generale giuridica, che dev'essere dimostrato nel momento dell'ammissione all'uditore.

Ma, a prescindere da ciò, mi pare ad ogni modo pericoloso voler sottoporre gli uditori dopo il tirocinio a un novello concorso, come unica via per raggiungere i posti a cui il tirocinio è preordinato, perchè temo che invece di avere i giovani più valorosi, potremo avere i più audaci o i mediocri, e quindi invece di raggiungere i benefici risultati che questo disegno di legge si propone, potremo pervenire a risultati opposti.

Mi auguro perciò che tanto l'onor. ministro, quanto l'Ufficio centrale vorranno fare buon viso alla mia proposta, di tramutare cioè il sistema del concorso per la nomina ai posti di giudice o di sostituto in una rigorosa prova di esame, che apra a tutti gli approvati in seguito al tirocinio lodevolmente compiuto l'adito alla carriera dei tribunali.

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Debbo dire pochissime parole in armonia a quello che ho già esposto altra volta.

In questo articolo si dice che l'esame consiste in una prova scritta teorico-pratica su quattro temi nelle seguenti materie:

- a) diritto romano e diritto civile;
- b) diritto commerciale;
- c) diritto amministrativo;
- d) diritto penale.

Si vuole una prova scritta di diritto romano, quasi non bastasse una larga prova orale, perchè lo si considera come la spina dorsale del nostro organismo giuridico e perchè si vuole accertarsi che il futuro giudice lo possedga bene? E sia.

Ma quando invece il diritto romano lo si abbina al diritto civile in un'unica prova scritta, sotto l'apparenza di allargare la portata dell'esame, in sostanza a me sembra che la si restringa; giacchè veniamo a tagliarne fuori tutti quegli altri coefficienti di cultura storica,

di cui eventualmente, per la natura del tema, il candidato dovrebbe dar prova altrettanto luminosa quanto del diritto romano. Ci sono degli istituti che nelle loro origini si rapportano non al diritto romano puro ma al diritto comune, oppure che hanno una genesi che non è affatto romana. Allora dovremmo escludere questi temi dalla prova scritta, che deve essere ad un tempo di diritto romano e di diritto civile, e quindi ecco limitata la entità dell'esame. Sapranno *a priori* i candidati che non capiterà mai un tema, per esempio, sugli impedimenti matrimoniali, che si riattacca completamente al diritto canonico, o, quanto alle successioni, sul passaggio del possesso dei beni nell'erede, ove dal diritto germanico ci è venuta la massima che il morto impossessa il vivo e così via.

Torno dunque al dilemma: o si vuole la prova scritta del diritto romano, per l'importanza speciale che esso ha nel nostro ordinamento giuridico e se ne faccia una prova in più; siano cioè cinque gli esami scritti anzichè quattro. O invece si vuole che della conoscenza di esso quale fattore storico, ma non di esso soltanto, il candidato dia prova nello svolgere un tema di diritto civile, e allora non lo si metta là come appendice al diritto civile, bastando l'aver detto che l'esame scritto ha da essere teorico-pratico. Altrimenti si finisce col ridurre l'entità della prova. (*Approvazioni.*)

PARPAGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARPAGLIA. Ho domandato la parola per appoggiare la redazione dell'art. 9 come era proposto nel disegno di legge ministeriale e per associarmi così all'emendamento dell'onorevole senatore Del Giudice, e cioè che dal secondo periodo dell'articolo in discussione si tolga l'inciso: «previo parere favorevole del primo presidente e del procuratore generale della Corte d'appello».

A me sembra che si debba ben esaminare questa questione.

L'uditore concorre dopo due anni al posto di giudice di tribunale; quindi si è avuto tempo e mezzo di conoscere la sua moralità e carattere; perchè, badate, per quanto riguarda l'intelligenza, l'attitudine, la cultura giuridica, necessarie per l'alto ufficio di magistrato, si

giudica coll'esame, che si presenta abbastanza difficile.

Le indagini, il parere del primo presidente e del procuratore generale dovrebbero restringersi, come dissi, al carattere, alla moralità dell'uditore che si presenta al concorso, materia molto delicata, che si può prestare ad errore di criteri ed ingiustizie. Ma io ritengo che quando un uditore ha compiuto due anni di servizio, non vi è motivo a dubitare della sua moralità e carattere. Il Governo aveva il mezzo di rimuoverlo; se non lo fece, è evidente che lo ha riconosciuto degno del posto che per tempo non breve ha occupato.

Ho fiducia nei primi presidenti e procuratori generali, ma sono uomini, e per non parlare d'altro, conosciamo tutti gli effetti della simpatia ed antipatia, che quasi senza accorgersene si ingenera nel nostro animo.

Ma vi è anche un'altra osservazione: noi abbiamo in questa legge che sono nominati pretori gli uditori dopo un anno senza che vi sia bisogno del parere del primo presidente o del procuratore generale. Ora io non so capire perchè si può nominare pretore un uditore senza parere del primo presidente, mentre non si può assolutamente nominarlo giudice senza il concorso di questo parere, quando il tirocinio di uditore è più lungo.

Quindi io credo che l'articolo compilato dal ministro, che non richiedeva questo parere, ma solo l'esame, sia da preferire; l'obbligo di questo parere renderà intranquilli e diffidenti i concorrenti, perchè temeranno che, per quanto il loro valore possa trionfare nell'esame, possano essere osteggiati dal primo presidente o dal procuratore generale, i quali possono subire influenze incontrollabili. Inoltre il primo presidente e il procuratore generale dovranno essere d'accordo, perchè altrimenti...

Voci. Ma si è d'accordo per sopprimerla, questa disposizione.

PARPAGLIA. Se così è, non mi resta che domandare scusa al Senato per il tempo che ho tolto alla discussione.

DE BLASIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BLASIO. Ho domandato la parola, perchè, mentre m'avevano molto preoccupato le osservazioni fatte, col senno che lo distingue, dall'onorevole collega Perla, ho potuto poi, me-

glio riflettendo, persuadermi che non vi sono i pericoli ai quali egli accenna.

Manifestando il mio pensiero al Senato, provocherò, se non altro, opportune spiegazioni dal ministro e dall'Ufficio centrale e potrò ricredermi, se sbaglio.

Il senatore Perla dice: supponiamo che i posti vacanti siano cento, ma che si presentino centoventi uditori al concorso; avverrà che cento troveranno posto, e gli altri venti no. Costoro, benchè approvati, saranno rimandati, e dovranno presentarsi l'anno successivo, per tentare un'altra volta la prova, correndo l'alea di essere respinti una seconda volta, ed il grave pericolo di essere licenziati.

E ciò (dice l'onor. Perla), dopo che hanno vinto il concorso di uditore e dopo avere prestato servizio per due anni.

Ora, a me questo non pare corrispondente alla realtà delle cose.

Sta in fatto che intanto si bandisce il concorso per un determinato numero di uditori, in quanto da precisi e sicuri dati statistici, si sa che essi, dopo aver compiuto il tirocinio, potranno concorrere ad altrettanti posti di giudice di tribunale, di sostituto procuratore del Re e di pretore.

Quindi, se è vero che il concorso è bandito per cento posti, perchè, fatti i calcoli, si conosce già che cento posti saranno vacanti, dopo un anno o due, nei tribunali e nelle preture, è indubbiamente anche vero che i cento uditori, quando concorreranno, dopo il tirocinio, troveranno altrettanti posti quanti sono essi che concorrono.

Può avvenire bensì che i concorrenti siano in numero minore delle vacanze, se qualcuno degli uditori fosse morto, o ammalato, o avesse abbandonato la carriera, ma in numero maggiore non mai.

In tale stato di cose, è evidente che si può esser rimandati soltanto per inidoneità, non per difetto di posti.

L'inconveniente che teme il senatore Perla potrebbe verificarsi se il Ministero chiamasse al concorso un numero di uditori maggiore del necessario, ma non potendo supporre che ciò avvenga, non è a temere il danno che ne deriverebbe.

Se l'inconveniente si verificasse, sarebbe certo assai grave e costituirebbe una vera iattura;

ond'io, pur dichiarando che esso non mi sembra possibile, prego l'onorevole ministro, prego l'Ufficio centrale del Senato di volermi dare opportuni chiarimenti.

Ma quello che molto mi preoccupa (e che non vorrei avvenisse) è che l'uditore può conseguire il grado di pretore a 22 anni e quello di giudice a 23.

Mi pare un po' troppo che si affidino uffici così importanti a giovani appena usciti dall'Università.

L'organico del 1865, agli articoli 39 e 50, e la legge Zanardelli, all'articolo 12, stabilivano che non si potesse ottenere la promozione a giudice, od a pretore che all'età di 25 anni.

La legge Orlando non prescriveva alcun limite, ma dettava tali norme che nessuno, prima dei 25 anni, poteva raggiungere il grado di pretore. Quasi tutti i concorrenti non conseguivano quell'ufficio che a 26, o 27 anni, e taluno anche a 28.

Ma, poichè si è detto (lo che non credo) che ciascuna di queste leggi ha implicitamente abrogata l'altra, resta la possibilità della nomina a pretore all'età di 22 anni e di quella a giudice, all'età di 23.

È, bensì, molto raro il caso che si prenda la laurea a 20 anni e si possa fare il concorso a 21, ma è pure possibile che ciò avvenga, e ieri, infatti, l'onor. ministro accennò ad alcuni di questi casi.

Ora, a dirlo schiettamente, io di ciò sono molto impensierito. Non mi pare ben fatto, non mi pare prudente che un giovane a 23 anni, sentenzi in tribunale, sia pure che nei primi due anni giudichi solo le cause penali, ed, in materia civile, degli affari devoluti alla cognizione della Camera di consiglio.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti. (Interrompendo)*. Ma si farebbe una carriera impossibile!

DE BLASIO. Ma no, onor. ministro; l'età di 25 anni è il termine minimo stabilito da tutti gli ordinamenti giudiziari di Europa.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Ma il nostro ordinamento permette tutto il contrario in Italia!

DE BLASIO. Ho già detto che dubito assai dell'abrogazione degli articoli 39 e 50 della legge del 1865 e dell'art. 12 della legge Zanardelli. Comunque sia, credo opportuno rile-

vare che non intendo contrariare il progetto, il quale, a mio avviso, è pregevolissimo, voglio anzi dargli il mio voto con tutto il cuore.

Ma appunto per questo desidero apportarvi quegli emendamenti che secondo me, ne renderanno più sicura l'approvazione ed eviteranno gl'inconvenienti che, colla sua attuazione, potrebbero verificarsi.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti. (Interrompendo)*. Ma non troveremo più nè giudici nè pretori!

DE BLASIO. Non mi sembra ciò esatto, onorevole ministro, se si trovavano pretori e giudici quando il minimo dell'età era fissato a 25 anni, perchè non se ne dovrebbero trovare ora, se, pur accogliendosi l'emendamento che intendo proporre, si può, a 24 anni, conseguire l'ufficio di giudice ed a 22 quello di pretore?

Qual è l'emendamento?

Io proporrei che il periodo di due anni, stabilito per il tirocinio, si prolungasse a tre anni. Così, se non altro, si acquisterebbe maggiore esperienza, e se non a 25 anni (come cogli ordinamenti di prima) si giungerebbe a 24 anni in tribunale, un po' più maturi e con un po' più di pratica. Del resto, rammentiamoci, che non già a 23, a 24, a 25 anni si diveniva giudici quando vigevano le leggi ora abolite; con l'organico giudiziario del 1865, bisognava fare tre anni l'uditore, poi l'aggiunto giudiziario, ed in pratica non si impiegavano meno di nove anni per conseguire il posto di giudice, o di sostituto procuratore del Re. Era lo stesso dell'alunato di giurisprudenza: il giudice non sedeva in collegio se non dopo nove anni di pratica.

Faccio dunque la proposta che in luogo di dire « dopo due anni » si dica « dopo tre anni »: il Senato vedrà se mi sbaglio e se sia eccessiva la mia domanda.

La cosa si dovrebbe poi considerare anche da un altro punto di vista. Dissi, quando presi parte alla discussione generale, che sarà molto difficile trovare pretori tenuto conto del trattamento che si fa loro dal disegno di legge, mentre con esso si rende assai più agevole la carriera dei giudici. Mi parrebbe quindi opportuno rendere un poco più angusta la via che debbono percorrere questi (prescrivendo che il loro tirocinio duri tre anni, invece di due) e spianare quella dei pretori, permettendo loro di concorrere a maggior numero di posti di

consigliere e di sostituti procuratori generali di appello. Anche per quest'altro motivo sarebbe, secondo me, opportuno accettare l'emendamento che propongo.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Daolmi non poter accettare l'emendamento del senatore De Blasio. Ho già detto momenti fa che, tenendo conto di considerazioni che sono state svolte, proponevo di modificare il penultimo comma di quest'articolo, portando ad un biennio il termine nel quale i giudici possono soltanto giudicare nei collegi. Si è invocata qualche guarentigia di più per l'assunzione all'ufficio di giudice unico, e ho trovato ragionevole di secondare questi voti. Non posso però accogliere la proposta del senatore De Blasio che modificherebbe sostanzialmente lo stato delle cose. Comprendo tutti gli argomenti che si sono invocati e s'invocano per elevare il tirocinio, ma occorre non andare troppo oltre. Finiremmo col rendere più difficili le condizioni dei concorsi per la Magistratura, allontanando molti giovani volenterosi e capaci.

Non bisogna del resto diffidare troppo dei giovani. L'esame di laurea, e il tirocinio prescritto sono garanzia sufficiente. Se il senatore De Blasio terrà presenti le condizioni della nostra Magistratura, vi troverà molti giovani valorosi che compiono egregiamente il loro ufficio. Vi è in questi ultimi anni un sensibile miglioramento nella qualità dei giovani magistrati. Il risultato degli ultimi concorsi ha potuto dimostrare che non sono molti i giovani che battono alle porte senza le doti necessarie; ma gli eletti costituirono un ottimo contingente di elementi capaci che danno opera utile ed efficace a servizio della giustizia.

Non dobbiamo diffidare troppo dei giovani. Ottenuta la prova necessaria per l'ingresso nella Magistratura; compiuto il tirocinio necessario, essi portano colle energie del loro intelletto e della loro volontà, nuove forze in servizio della giustizia.

L'ideale di vedere anche nelle Magistrature minori giudici maturi negli anni, per dottrina, ed esperienza professionale può sorridere, a chi guarda un sol lato del problema, e non si

rende ragione delle necessità del pubblico servizio.

Noi abbiamo bisogno di giovani debitamente preparati che ci mettano in condizione di costituire una larga base di elementi capaci per i bisogni di oggi e per quelli di domani. Tutto ciò che contribuisce a rendere più difficile la carriera e allontana dai concorsi deve essere evitato. Le proposte contenute nel disegno di legge, accolte dall'Ufficio centrale, offrono le guarentigie necessarie, e non giova, con maggiori restrizioni, aumentare le difficoltà del reclutamento, e diminuire il numero degli aspiranti alla carriera giudiziaria.

Debbo una risposta all'onorevole senatore Del Giudice, che ha proposto di sopprimere nel primo comma dell'art. 6 le parole «previo parere favorevole del primo presidente e del procuratore generale della Corte d'appello». L'aggiunta non è mia, ma dell'Ufficio centrale; ma l'Ufficio centrale credo non insista in essa. Io sarò lieto che si ritorni alla formula del disegno ministeriale.

All'onor. Perla dirò che non posso consentire alla sostituzione dell'esame al concorso. Esame significa giudizio di idoneità e il numero degli aspiranti sarà sicuramente maggiore di quello dei posti da provvedere. Rimarrà quindi un lungo elenco di idonei che non potranno essere nominati; e se la dichiarazione di idoneità dovrà riservare loro un diritto per le vacanze future, il movimento della Magistratura rimarrà precluso per un tempo più o meno lungo fino all'esaurimento degli idonei; con danno di quanti vedranno deluse le loro speranze, pur possedendo migliori condizioni di capacità. Il concorso, per un determinato numero dei posti vacanti, evita tutti questi inconvenienti. Mi pare quindi che non convenga, nell'interesse della selezione dei migliori, rinunciare alla guarentigia del concorso, che è la via più larga e più sicura.

VACCA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VACCA, *relatore*. L'Ufficio centrale propose che l'ammissione degli uditori al concorso ai posti di giudice e di sostituto procuratore del Re dovesse essere sottoposta alla condizione del parere favorevole dei capi della Corte d'appello, nell'intento che la scelta dei candidati avesse luogo fra coloro che si distinsero durante il tirocinio.

Ma ora non insiste nell'emendamento.

Il senatore De Blasio ha sollevato nuovamente la questione dell'età per essere assunto all'ufficio di giudice.

A questa obiezione ha già risposto l'onorevole Guardasigilli. Ed io debbo aggiungere che con la proposta ministeriale non si viene a mutare la legge vigente, perchè attualmente i giovani a 23 anni, giudicano nei tribunali in qualità di giudici aggiunti.

È vero che i giudici aggiunti giudicano nei collegi.

Ma, quanto ai giudizi dei giudici unici, l'Ufficio centrale ha dichiarato di accettare la modificazione proposta dal ministro nell'art. 9, per la quale i giudici, non più durante il primo anno di esercizio delle loro funzioni, ma durante il primo biennio non possono giudicare come giudici singolari. E questa sembra una garanzia più che sufficiente.

All'on. Perla rispondo che, ammesso lo sdoppiamento della carriera, la nomina a giudice o sostituto procuratore del Re deve essere severamente regolata. È una carriera molto promettente, che si apre ai giovani valorosi, e quindi bisogna mantenerla molto alta. Non mi pare quindi che sia il caso di sostituire al concorso un semplice esame.

PERLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERLA. Io ho parlato unicamente per mettere in pace la mia coscienza; ma dopo che il ministro e l'Ufficio centrale hanno dichiarato di non accettare il mio emendamento, non vi insisterò. Soltanto tengo a constatare che ai miei argomenti non ho udito nessuna risposta. Se un concorso molto più rigoroso fosse stabilito sulla soglia della carriera giudiziaria, non avrei nulla in contrario; ma il male è che un novello concorso si esige dopo un tirocinio, che può durare dai due ai quattro anni e forse anche più, rendendo così affatto incerta e aleatoria la prospettiva della nomina per giovani, che già vinsero un primo concorso, che hanno prestato utili servizi all'amministrazione della giustizia, che sono stati dichiarati maturi dai capi delle Corti, che hanno potuto anche superare lodevolmente il secondo esame e conseguire la dichiarazione di idoneità con l'eventualità che rimangano esclusi anche uditori che valgano quanto coloro che siano entrati nel novero dei

vincitori in rapporto al numero dei posti messi a concorso. Se questo sia un sistema che incoraggi i giovani ad entrare nella carriera giudiziaria, giudichi il Senato.

Apprezzeremo in pratica gli effetti di questo sistema, perchè anche i giovani più sicuri di sé esiteranno ad entrare in una carriera, la quale, dopo parecchi anni di tirocinio, non assicura nessuna posizione a tutti coloro che siansi dimostrati in possesso di buone attitudini e siano stati formalmente riconosciuti forniti di una cultura pari all'importanza dell'ufficio. Ma, ripeto, in seguito alle dichiarazioni del ministro e dell'Ufficio centrale, io non insisto nella mia proposta.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Chiedo venia al Senato se debbo, in quest'ora, riprendere la parola.

La disposizione dell'art. 9 non prescrive un esame speciale scritto per il diritto romano, ma una prova scritta sul diritto romano e sul diritto civile. L'on. Polacco, che sa meglio di me quale intimo rapporto leghi il nostro diritto positivo alla romana sapienza, riconoscerà che col metodo proposto il candidato potrà dare prova sufficiente nelle due materie. La conoscenza del diritto romano, è condizione costante in tutti i concorsi per la Magistratura; soltanto in questo concorso per i giudici, è parso opportuno un esame, nel quale diritto romano e diritto civile siano opportunamente coordinati. Fare due prove scritte su l'uno e sull'altro, era forse eccessivo, mentre, riunendo in una prova l'esperimento su entrambi, si può giudicare convenientemente della conoscenza della materia.

Prego l'onor. Polacco e l'onor. Del Giudice che sono illustri cultori delle discipline giuridiche, di consentire che sia mantenuta la disposizione così come è formulata. Cancellarla nelle prove scritte e limitarla all'orale in questo esame, evidentemente più difficile di quello per l'uditorato, non mi pare cosa opportuna.

Del resto, pur raccogliendo in una prova le due materie, le Commissioni esaminatrici potranno ben giudicare delle attitudini dei giovani e sapranno nella scelta dei temi opportunamente provvedere. Non saprei consentire in nessun caso che il diritto romano non sia

compreso nelle materie sulle quali devono dar prova i candidati in un concorso per la Magistratura italiana a Roma.

Confido che gli onorevoli senatori non insisteranno nelle loro proposte e vorranno accogliere la formula contenuta nell'art. 9 del disegno di legge.

DE CUPIS. Avevo chiesto la parola per fare alcune osservazioni relativamente a quanto ha detto l'onorevole senatore De Blasio, a proposito dell'emendamento presentato dal senatore Perla, ma dopo la risposta dell'onorevole ministro e dopo che l'onorevole senatore Perla ha dichiarato di ritirare il suo emendamento, potrei anche tacermi. Però, siccome l'onorevole senatore Perla ha detto che aveva fatto la proposta di emendamento per tranquillare la sua coscienza, io mi credo in dovere di aggiungere qualche altra considerazione per tranquil-larlo ancora di più.

Io dico che in verità, come del resto è stato affermato dall'onorevole ministro, la ipotesi fatta dall'onorevole senatore Perla non è insolita; e tanto non è insolita che in taluni regolamenti di concorsi è esplicitamente preveduto il caso e si dispone che coloro che risultino idonei oltre il numero che è messo a concorso, non avranno nessun titolo per le vacanze che in seguito potessero verificarsi. In altri regolamenti invece, più mitemente è disposto che potrà quella idoneità valere soltanto per quei posti che si renderanno vacanti dentro quel periodo di tempo che correrà prima che sia aperto un altro concorso.

È ipotesi insolita invece quella che l'onorevole Perla ha raffigurato all'effetto di dare maggior forza alle sue osservazioni, che cioè altri oltre quelli che riuscirono vincitori del concorso, possano risultare idonei con la stessa graduazione che avevano ottenuto quelli innanzi. È una cosa molto difficile a verificarsi. Comunque sia, quand'anche accadesse, rimane sempre vero che quelli che furono dichiarati idonei oltre il numero dei posti messi a concorso, rimangono fuori; e secondo le disposizioni particolari del regolamento o non avranno titolo affatto per future vacanze, o avranno un titolo limitato nel tempo.

PRESIDENTE. Perché la discussione possa procedere ordinatamente, mi sembra necessario di avvertire il Senato che all'art. 9, ora in

discussione, sono stati proposti due emendamenti:

Il primo emendamento è del senatore Del Giudice e consisterebbe nel sopprimere nel secondo periodo dell'art. 9 l'inciso: «previo parere favorevole del primo presidente e del procuratore generale della Corte di appello».

Il secondo emendamento è del senatore Polacco. Per questo emendamento, la seconda parte dell'art. 9 dovrebbe essere così modificata:

«L'esame consiste:

1° In una prova scritta teorico-pratica su quattro temi nelle seguenti materie:

a) Diritto civile;

(I comma b, c e d come nel progetto ministeriale).

2° In una prova orale nelle materie già indicate e inoltre nelle seguenti: Diritto romano, procedura civile ecc. come nel progetto ministeriale.

DEL GIUDICE, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL GIUDICE, *dell'Ufficio centrale*. Ho chiesto la parola sull'emendamento proposto dal senatore Polacco per fare una brevissima osservazione. La Commissione aveva proposto questa dizione: diritto romano e diritto civile, non perchè la tesi scritta dovesse essere proprio materialmente divisa in due parti, una riguardante il diritto romano e l'altra il diritto civile, ma più che altro come una indicazione o traccia da seguirsi dalla Commissione nell'assegnazione dei temi. Ora, poichè il diritto romano e il civile sono così intimamente connessi da non potersi scientificamente scindere, la formula del progetto non può significare che questo: che nello svolgimento della tesi di diritto civile non abbia a mancare l'illustrazione, la luce che è tanta del diritto romano.

Col suo emendamento il senatore Polacco vorrebbe aggiungere il diritto romano alle materie della prova orale, togliendolo dalla unione col diritto civile nella prova scritta. E l'Ufficio centrale, considerando che ad ogni modo il diritto romano non viene escluso dall'esame, e d'altra parte non lo si richiede con quel rigore che risulterebbe da una prova scritta a sé, quale si conviene a candidati che da più anni

sono entrati nella carriera giudiziaria, non ha difficoltà di accettare tale emendamento.

DE CUPIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS. Con l'emendamento Polacco si vuol togliere il diritto romano dalle prove scritte per farne materia di prova orale. Ma io vorrei domandare all'on. Polacco e all'on. Del Giudice se essi credono che, trasportato il diritto romano tra le prove orali, il candidato trovi maggiore difficoltà a sostenere una prova di diritto romano orale, che a sostenere una prova di diritto romano scritta. Va bene che una prova scritta richiede maggiore svolgimento ed esposizione più larga, ma dobbiamo tener conto ancora del modo come queste prove si espletano. Ora tutti sanno che sono a disposizione dei concorrenti, come il testo di tutte le leggi così pure il digesto, il codice, le istituzioni. E allora quando mettete il concorrente in questa condizione comprenderete che è molto migliore la condizione del concorrente nello svolgimento dell'esame scritto che non nell'esame orale. Per quella poca esperienza che a me è venuta dai concorsi ai quali ho dovuto prendere parte come esaminatore io ritengo che i candidati davanti ad una prova orale di diritto romano cadrebbero più facilmente che in una prova scritta.

BUONAMICI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUONAMICI. Non posso aggiungere che una parola sola a quanto ha detto ora così giustamente il nostro collega De Cupis.

L'Ufficio centrale certamente è persuaso che la cognizione del diritto civile deve essere cognizione scientifica, avente dei fondamenti intellettuali, storici, e questi intendimenti storici e interpretativi senza dubbio la Commissione centrale sa, e il signor ministro certamente conosce, che non possono trovarsi che nella scienza del diritto romano privato.

Quindi, se l'esame scritto non solamente sarà più facile ai giovani come è stato detto, ma riuscirà prova della conoscenza delle teoriche romane, allora si potrà argomentare che le teoriche del Codice civile sono perfettamente comprese. Mi pare, dunque, che separare il diritto romano dal diritto civile, sia proprio uno staccare due parti che debbono essere necessariamente congiunte nella mente dei giovani

giureconsulti, i quali devono decidere delle dispute.

Insisto dunque perchè codesta eccezione non sia assolutamente fatta, non solo per l'onore degli studi, ma proprio per l'onore della nostra scienza giuridica italiana, la quale tutta si fonda sul nostro antico diritto romano.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Prego l'onor. senatore Perla di considerare che le obiezioni che egli fa in sostanza sono le obiezioni che possono esser fatte a proposito di qualunque concorso.

Sono due del resto le carriere della Magistratura, quella dei pretori e quella dei giudici. Queste carriere distinte fanno sì che ciascuno può preferire quella che meglio possa convenirgli. Chi vorrà evitare l'alea e le difficoltà di un secondo concorso, può dedicarsi alla carriera delle preture, che ha stipendi equiparati, e assicura a coloro che vi si dedicano retribuzioni convenienti e stabile posizione.

Non mancheranno, si rassicuri l'onor. senatore, i giovani che preferiranno questa carriera, che offre del resto ai più capaci il mezzo di ricongiungersi all'altra carriera nelle Corti di appello. E le due vie serviranno all'unico scopo di assicurare l'ingresso ad elementi diversi, ma egualmente idonei al servizio della giustizia.

POLACCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Una sola parola. Io mi vergognerei di occupare una cattedra di diritto civile se non condividessi per il diritto romano tutto quell'entusiasmo di cui ci hanno dato esempi il senatore Buonamici e l'onorevole ministro. Non ho io già detto l'altr'ieri che in esso è il succo vitale della nostra educazione giuridica? Chi non sa che tutto ciò che siamo come giuristi lo dobbiamo al diritto romano? Io ho pur detto che, se pareva necessaria la prova scritta anche di tal materia, la si facesse pure, ma a parte e con questo dimostravo, mi pare, onor. Buonamici, anche maggiore reverenza pel diritto romano che non si dimostri quando lo si vuole appiccicato al diritto civile,

col pericolo di ridurre di troppo l'esame del diritto civile stesso.

Io sottoscriverei, dunque, se c'è chi la faccia, alla proposta di cinque esami; uno di solo diritto romano e poi gli altri quattro, perchè allora quando si farà l'esame di diritto civile si potrà spaziare in un campo teorico-pratico più vasto, essendo libero di toccare a molti istituti che nei secoli si sono sviluppati fuori e dopo il diritto romano.

Questo, dicevo, per un ideale scientifico e di cultura storica, più estesa, e non per mancanza di devozione a quel diritto a cui, ripeto, dobbiamo tutta la nostra educazione e tutto il nostro abito giuridico.

PRESIDENTE. La prego, senatore Polacco, di concludere e di dire se mantiene o pur no la sua proposta.

POLACCO. Perdoni, onor. Presidente, anche come modestissimo studioso di diritto io avevo anzitutto una certa dignità scientifica da tutelare. Conchiudo dunque: io avrei anche consentito ad un quinto esame scritto. Ciò non volendosi, io proponevo il diritto romano come prova solo orale e potrei in questo farmi forte oramai dell'appoggio dell'Ufficio centrale che è pur composto di così eminenti giuristi, e dove siede un maestro del diritto e della sua storia che si chiama Pasquale Del Giudice e che non la cede a nessuno in fatto di amore alla cultura. Pur tuttavia mi parrebbe di mostrarmi, insistendo, scompiacente verso l'onor. ministro, il quale ha perfino invocato l'alto nome di Roma. Un nome dinanzi al quale deve cedere ogni e qualunque particolare veduta.

Ritiro quindi, dopo queste dichiarazioni, o, meglio, abbandono la mia proposta.

PRESIDENTE. Do lettura dell'art. 9 colle relative modificazioni introdotte durante la discussione.

Art. 9.

La nomina dei giudici e sostituti procuratori del Re ha luogo in seguito a concorso per esame. Al concorso sono ammessi gli uditori giudiziari che abbiano compiuto due anni di tirocinio, anche in qualità di vice-pretori.

L'esame consiste:

1° in una prova scritta teorico-pratica su quattro temi nelle seguenti materie:

- a) diritto romano e diritto civile;
- b) diritto commerciale;
- c) diritto amministrativo;
- d) diritto penale.

2° in una prova orale nelle materie già indicate e inoltre nelle seguenti: procedura civile, procedura penale, diritto costituzionale, diritto internazionale, diritto ecclesiastico, storia del diritto italiano, medicina legale.

Sono applicabili le disposizioni del secondo capoverso dell'art. 2, ultimo comma, e dell'art. 3.

L'uditore il quale in due concorsi sia dichiarato non idoneo, è dispensato dal servizio.

I giudici, durante il primo biennio di esercizio delle loro funzioni, giudicano soltanto nei giudizi collegiali e nei procedimenti in Camera di consiglio e adempiono gli altri incarichi inerenti all'ufficio.

L'art. 2 della legge 14 luglio 1907, n. 511, è soppresso.

Pongo ai voti l'articolo 9 così come è stato concordato tra i diversi oratori che hanno proposto emendamenti, il ministro e l'Ufficio centrale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Stante l'ora tarda, il seguito della discussione è rinviato a domani.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15.

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Modificazioni all'Ordinamento giudiziario (N. 583).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Ordinamento del notariato e degli archivi notarili (N. 397);

Sull'obbligo della laurea in medicina e chirurgia per l'esercizio della odontoiatria (Numero 405-B);

Conversione di legge del Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1375, che proroga i termini contenuti nel Regio decreto 28 gennaio 1909, n. 32, per l'applicazione dei magistrati e funzionari di cancelleria nel distretto della Corte d'appello di Messina e circondario di Reggio

Calabria; per la ricostituzione della giustizia ordinaria nelle provincie di Messina e di Reggio Calabria, per l'indennità ai giurati che prestano servizio alle Corti di assise di Messina e di Reggio Calabria (N. 727);

Conversione di legge del Regio decreto 11 gennaio 1912, n. 10, che proroga a tutto il 31 dicembre 1912 il termine indicato nel Regio decreto 23 giugno 1910, n. 413, per quanto riguarda l'indennità da corrisponderci ai giu-

rati che prestano servizio alla Corte d'assise in Palmi (N. 732);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 18.15).

Licenziato per la stampa il 3 aprile 1912 (ore 12).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.